



REGIONE DEL VENETO

PR FESR 2021-2027 Azione 1.3.7 Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio

**Bando a supporto di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica nell'ambito dei distretti del commercio
- Anno 2026 -**

Obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)"

Azione 1.3.7 "Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio"



0650a75e



Sommario

Finalità del Bando	3
Art. 1 Finalità e oggetto del Bando	3
Art. 2 Dotazione Finanziaria	3
Art. 3 Localizzazione.....	4
Soggetti potenziali beneficiari	4
Art. 4 Soggetti ammissibili	4
Composizione dell'aggregazione	8
Art. 5 Accordo operativo e soggetto capofila (Promotore).....	8
Tipologie di interventi ammissibili.....	10
Art. 6 Interventi ammissibili	10
Art. 7 Spese ammissibili.....	12
Art. 8 Spese non ammissibili	19
Art. 9 Forma, soglie e intensità del sostegno.....	21
Art. 10 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche	22
Presentazione delle domande e istruttoria	22
Art. 11 Termini e modalità di presentazione della domanda.....	22
Art. 12 Valutazione delle domande e formazione della graduatoria	24
Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario	25
Sostegno	28
Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione.....	28
Verifiche e controlli	33
Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno	33
Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno.....	36
Informazioni generali e sul trattamento dei dati	37
Art. 17 Informazioni generali	37
Art. 18 Informazione e pubblicità.....	37
Art. 19 Normativa di riferimento	38
Art. 20 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR	40
Criteri di priorità	42
Art. 21 Criteri di priorità.....	42
APPENDICE I - Elenco distretti del commercio ammissibili a contributo	49
APPENDICE II – Attività escluse	54
APPENDICE III – Relazione finale	57



0650a75e



Finalità del Bando

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando

- 1.1 Il presente Bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022 e successivamente modificato con Decisione C(2024) 4983 final del 10 luglio 2024, Decisione C(2025) 6916 final del 15 ottobre 2025 e Decisione C(2026) 1893 final del 18 marzo 2026 Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, Azione 1.3.7 “Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio”.
- 1.2 Con il presente Bando la Regione del Veneto (nel seguito “Regione”), in coerenza con le politiche attive indirizzate alla salvaguardia e alla riqualificazione del sistema dei centri storici e alla rivitalizzazione del tessuto urbano, intende rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo nei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi, mediante forme aggregative di piccole e medie imprese (PMI) che sviluppino un progetto finalizzato ad accrescere l'attrattività e la competitività delle imprese commerciali, l'innovazione dei sistemi di offerta commerciale, la valorizzazione e promozione delle eccellenze commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche locali. Il raggiungimento di tali finalità richiede l'adesione degli operatori di settore ad una visione strategica e di investimento comune, che deve muovere dal territorio e dai soggetti impegnati nello sviluppo locale verso la costituzione di un partenariato, secondo il modello previsto dai Distretti del commercio, di cui all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”¹.
- 1.3 Ai sensi dell'art. 2, comma 5 Regolamento (UE) 2021/1060 il Bando rientra nella definizione di “operazione di importanza strategica” declinata all'Appendice 3 del PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto.
- 1.4 Il Bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all'art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all'art. 73, dello stesso Regolamento.
- 1.5 Il Bando agevola interventi e attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 4 “Istruzione di qualità”, 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica” e 9 “Imprese, innovazione e infrastrutture”.
- 1.6 Le disposizioni applicative del Bando sono emanate nel rispetto:
 - del Sistema di Gestione e controllo del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28/06/2023, n. 130 del 27/09/2023 e n. 221 del 21/12/2023, successivamente modificato con decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 17 del 12/02/2025;
 - del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, reperibile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/autorita-del-programma-21-27>

Art. 2 Dotazione Finanziaria

- 2.1 Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). Gli interventi in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. È possibile l'assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.

¹ I Distretti del commercio si distinguono in:

- a) distretti urbani del commercio, qualificati come gli ambiti ricadenti all'interno del territorio comunale, articolati anche su più polarità urbane;
- b) distretti territoriali del commercio, qualificati come gli ambiti che interessano il territorio di più comuni.



0650a75e



Art. 3 Localizzazione

- 3.1 Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nei Distretti del commercio riconosciuti, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 50 del 2012, elencati nell'**Appendice I** al Bando.
- 3.2 La localizzazione dell'intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la sede non sia stata ancora definita, si potrà indicare una sede presunta, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, paragrafo 4.1, lett. b).

Soggetti potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili

- 4.1 Possono presentare domanda di sostegno le imprese, riunite in forma aggregata attraverso la sottoscrizione dell'Accordo Operativo (**Allegato B**), che sono in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	Sono ammesse le micro, piccole e medie imprese (PMI) così come definite nell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.	Alla data di presentazione della domanda.
b) Localizzazione	L'impresa richiedente deve avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto imprenditoriale nell'ambito territoriale dei Distretti del commercio riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012, elencati nell'Appendice I al Bando. La localizzazione dell'impresa deve risultare dalla visura camerale ed essere compresa nel perimetro del Distretto, così come definito in sede di riconoscimento dello stesso. A tal riguardo, si specifica che non saranno finanziati gli investimenti relativi ad attività che, per loro natura, non prevedano un'unità operativa, <u>ad eccezione di quelli realizzati da imprese esercenti attività di commercio su aree pubbliche, le quali dovranno comunque essere titolari di una concessione di posteggio su aree pubbliche ricadente nell'ambito del perimetro del Distretto.</u> Qualora, all'atto della presentazione della domanda, l'impresa non abbia l'unità operativa interessata dall'intervento sul territorio di uno dei predetti Distretti del commercio, l'apertura della stessa deve avvenire entro la prima domanda di pagamento (acconto/saldo) del singolo partecipante e risultare da visura camerale con	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo



0650a75e



	relativo codice ATECO ammissibile, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso. Inoltre, in caso di sede presunta, i punteggi associati a criteri di priorità connessi alla localizzazione dell'intervento (criteri E, H e I elencati nella tabella di cui all'art. 21, paragrafo 21.1) non potranno essere attribuiti.	
c) Obblighi presso Registro Imprese	Essere regolarmente iscritta come "Attiva" al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o, in caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.
d) Ambiti di attività economiche ammissibili	<p>Esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2025 primario e/o secondario nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio"; <p>con esclusione dei seguenti gruppi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 46.1 (Attività di servizi di intermediazione per il commercio all'ingrosso) - 47.9 (Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio); ● I. 56 "Attività di servizi di ristorazione", con esclusione del gruppo 56.4 "Attività di servizi di intermediazione per servizi di ristorazione; ● O. 77.1 "Noleggio e leasing operativo di autoveicoli"; ● O. 77.2 "Noleggio e leasing operativo di beni per uso personale e per la casa"; ● O. 79.1 "Attività di agenzie di viaggio e tour operator"; ● S. 93.13.09 "Altre attività dei centri di fitness"; ● T. 96.10.2 "Lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce forniti da lavanderie e tintorie non industriali"; ● T. 96.2 "Servizi di parrucchieri e barbieri, trattamenti di bellezza, centri benessere e attività simili"; ● T. 96.30.01 "Servizi di pompe funebri"; ● T 96.99.12 "Servizi di toelettatura per animali da compagnia"; ● T 96.99.91 "Attività di studi di tatuaggi e piercing". 	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.



0650a75e



	Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2025 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l'intervento, rilevato dalla visura camerale ² .	
e) Assenza di procedure in corso	L'impresa richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non deve trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, né essere soggetta a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi del D. Lgs. n. 14/2019, ivi inclusi il concordato preventivo, e il concordato con continuità aziendale, ovvero a qualsiasi situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo.
f) Divieto di operare nei settori esclusi	L'impresa richiedente non deve operare nei settori di applicazione esclusi dal Regolamento (UE) n. 2831/2023. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023. Non sono inoltre ammissibili le attività di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058 nonché le attività che possono compromettere il rispetto del principio DNSH come indicato in Appendice II al presente Bando.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto e fino alla data di erogazione del saldo.
g) Presenza di attività con apertura al pubblico	Sono ammissibili esclusivamente le attività svolte presso unità operative con accesso diretto del pubblico. Non sono ammissibili attività svolte esclusivamente in modalità online o comunque prive di accesso diretto del pubblico presso l'unità operativa. Ai fini dell'ammissibilità, per "accesso diretto del pubblico" si intende la possibilità effettiva e continuativa per utenti esterni di accedere	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.

² Poiché i dati in possesso dell'Amministrazione regionale sono rilevati automaticamente dal Registro delle Imprese, alla data del **12 gennaio 2027**, si raccomanda di provvedere in anticipo ad eventuali registrazioni e/o modifiche necessarie ai fini del Bando e di accertarsi dell'avvenuto aggiornamento



0650a75e



	<p>fisicamente all'unità operativa per la fruizione dei servizi offerti.</p> <p>Tale requisito deve risultare coerente con la destinazione d'uso dell'immobile e con la conformità ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e funzionali previsti dalla normativa vigente per locali aperti al pubblico.</p>	
<p>h) Sostenibilità finanziaria (art. 73, c. 2, lett. d) del Reg. (UE) n. 2021/1060)</p>	<p>L'importo della spesa preventivata per il progetto deve risultare inferiore al fatturato (di cui alla voce A.1 del conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile³) fatto registrare dall'impresa nell'ultimo bilancio approvato e depositato presso la CCIAA di competenza o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di presentazione della domanda.</p> <p>In caso di nuove imprese che non abbiano ancora depositato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, il rispetto del limite sopraindicato è effettuato con riferimento ad un valore previsionale di fatturato per l'esercizio in corso o per quello successivo, attestato da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.</p>	<p>Alla data di presentazione della domanda di sostegno.</p>

4.2 Sono in ogni caso esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Bando i soggetti:

- a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima⁴;
- c) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); tale requisito dovrà essere presente alla data di presentazione della domanda di sostegno, o al più tardi, entro il termine di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, di cui all'art. 12 del presente Bando. La regolarità contributiva sarà verificata in ogni fase di pagamento del contributo. L'insussistenza della regolarità contributiva determina

³ Nel caso di società di persone/imprese individuali in contabilità ordinaria/semplificata, non soggette al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese i dati sono riscontrabili nell'ultimo modello Unico presentato e nel bilancio di esercizio dell'impresa richiedente relativo allo stesso periodo d'imposta

⁴ La verifica circa la sussistenza della causa di esclusione in oggetto è effettuata previa richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva.



0650a75e



l'avvio dell'intervento sostitutivo, al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente;

- d) che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, verificatisi nel territorio nazionale, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; tale requisito dovrà essere presente alla data di presentazione della domanda di sostegno, o al più tardi, entro il termine di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, di cui all'art. 12 del presente Bando;
- e) che, alla data di presentazione della domanda, risultano iscritti con la qualifica di "impresa agricola" nella relativa sezione speciale del Registro Imprese.
- 4.3 Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera b), per "unità operativa" si intende una struttura dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, avente destinazione d'uso compatibile con l'attività esercitata dal soggetto beneficiario. In tali unità il beneficiario deve svolgere abitualmente la propria attività e vi sono stabilmente collocati i beni di cui all'articolo 7, paragrafo 7.1, utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale.
- Nel caso di unità immobiliare con destinazione d'uso residenziale o prevalentemente residenziale, le spese di cui all'articolo 7, paragrafo 7.1, lett. c) e d) non sono ammissibili.
- 4.4 È possibile la presentazione di una sola domanda di sostegno per ciascun Distretto del commercio riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 50 del 2012, (di cui all'Appendice I al Bando). In caso di presentazione di un numero di domande superiore al predetto limite verrà presa in considerazione soltanto la prima istanza presentata.
- 4.5 Un'impresa con unità operative ubicate in più Distretti può aderire alle corrispondenti aggregazioni di imprese e partecipare ai relativi progetti.

Composizione dell'aggregazione

Art. 5 Accordo operativo e soggetto capofila (Promotore)

- 5.1 L'aggregazione è formata mediante la sottoscrizione dell'"Accordo operativo" (**Allegato B**) e deve avere una **composizione minima di n. 3 imprese** in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e appartenenti al medesimo Distretto del commercio riconosciuto ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 50 del 2012; a tali imprese (nel prosieguo "**imprese partecipanti**") deve aggiungersi, in qualità di sottoscrittore, il "**Promotore**" (di cui al paragrafo 5.4), pena la non ammissibilità della domanda.
- L'Accordo Operativo deve inoltre essere sottoscritto, pena la non ammissibilità della domanda, dal Comune (o dal Comune capofila in caso di Distretto Territoriale) in cui il Distretto del commercio si inserisce.
- 5.2 Il numero minimo di imprese partecipanti dovrà essere mantenuto fino all'erogazione del saldo del sostegno. Ai fini della valutazione del numero minimo di imprese aderenti, si conteggiano esclusivamente le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 ("imprese partecipanti"), le quali non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario⁵.
- 5.3 Il ruolo di soggetto capofila dell'aggregazione è posto in capo al **Promotore** di cui al paragrafo 5.4, il quale **non** è un soggetto ammissibile al contributo previsto dal Bando e non rientra tra le imprese definite come "imprese partecipanti". L'attività che esso svolge a favore dell'aggregazione ha natura di consulenza tecnico-specialistica e costituisce oggetto di fatturazione con costi a carico delle imprese partecipanti. Il Promotore agisce quale referente amministrativo unico verso la Regione in rappresentanza delle imprese aderenti all'aggregazione ed è tenuto a:

⁵ Ad esempio, qualora all'interno di un'aggregazione formata da n. 3 imprese sia presente un'impresa individuale il cui titolare sia anche socio di una delle altre due imprese, ai fini della valutazione del numero minimo di imprese partecipanti al progetto si conteggeranno solamente n. 2 imprese e la domanda non sarà quindi ritenuta ammissibile.



- a) costituire e rappresentare l'aggregazione nei confronti della Regione;
- b) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui tra i componenti dell'aggregazione dovessero sorgere controversie relative allo svolgimento del progetto e al rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previste nel Bando;
- c) compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e conseguenti la stessa fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel Bando;
- d) raccogliere dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del progetto ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti dall'Amministrazione regionale;
- e) progettare e coordinare le attività di promozione e animazione del Distretto da realizzare nell'ambito dell'Accordo Operativo;
- f) ripartire il sostegno ricevuto tra i partecipanti al progetto secondo quanto stabilito nell'Accordo Operativo e nel provvedimento di liquidazione del contributo entro 30 (trenta) giorni dalla data di accreditamento dello stesso presso la banca prescelta; il Promotore deve poi trasmettere alla Regione, entro 30 (trenta) giorni, dimostrazione dell'avvenuto pagamento alle imprese partecipanti mediante copia del bonifico bancario e relativo estratto conto. A tal fine, la Regione provvede a comunicare al Promotore e agli altri soggetti partecipanti al progetto l'ammontare del contributo spettante a ciascun partner;
- g) fungere, salvo diverso accordo con le imprese partecipanti, da centro di costo per il sostenimento delle spese di promozione e animazione del Distretto, di cui all'art. 7, paragrafo 7.1, lett. g), fermo restando che tali spese sono a carico delle imprese beneficiarie del contributo e saranno oggetto di fatturazione a loro carico.

5.4 **Promotore:** al fine di assicurare in forma coordinata e unitaria l'attività del Distretto è prevista l'individuazione obbligatoria, da parte del partenariato istituito ai fini del riconoscimento del Distretto, della figura del "Promotore" incaricato dello svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 5.3. Il Promotore:

- è un componente del partenariato del Distretto vigente al momento della presentazione della domanda;
- è un'impresa iscritta al Registro delle Imprese e/o al REA;
- fornisce professionalmente servizi a supporto delle imprese;
- può assumere tale incarico per uno o più Distretti.

5.5 Fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, il Promotore non può essere sostituito, pena la decadenza per tutte le imprese partecipanti dal contributo concesso con conseguente revoca totale.

5.6 L'Accordo Operativo stabilisce le modalità di sostenimento e rendicontazione delle spese di promozione e animazione del Distretto del commercio di cui all'art. 7, paragrafo 7.1, lett. g), secondo una delle seguenti opzioni:

- 1) sostenimento diretto da parte delle imprese partecipanti;
- 2) pagamento da parte del Comune o del Promotore per conto delle imprese partecipanti, dietro trasferimento del voucher rilasciato dalla Regione. Il voucher corrisponde alla nota di comunicazione di concessione del sostegno.

Per entrambe le opzioni sopracitate le spese sono sostenute dalle imprese partecipanti, essendo oggetto di fatturazione a loro carico. Per l'opzione di cui al punto 2), il Comune o il Promotore provvederanno ad imputare, secondo la ripartizione concordata nell'Accordo Operativo, le spese da essi anticipate a ciascuna impresa partecipante, mediante l'emissione di apposita fattura o documento equivalente.

In conformità a quanto previsto all'art. 14, paragrafo 14.3, lett. d), per l'opzione di cui al punto 2) l'impresa partecipante effettuerà il pagamento della fattura (o altro documento equivalente) emessa a



suo carico dal Promotore/Comune mediante trasferimento del voucher rilasciato dalla Regione. Il voucher corrisponde alla nota di comunicazione di concessione del sostegno di cui all'articolo 12, paragrafo 12.6. In fase di rendicontazione, la fattura (o altro documento equivalente) emessa dal Promotore/Comune è presentata alla Regione, corredata dalla Delega di pagamento ai sensi dell'articolo 1269 del Codice Civile (**Allegato H**). A seguito di positiva istruttoria della rendicontazione presentata, la Regione provvede al versamento del valore economico del voucher direttamente al Promotore, per conto dell'impresa partecipante, contestualmente all'erogazione della restante parte del contributo riconosciuto a valere sul progetto. Il Promotore provvede a ripartire il sostegno ricevuto tra i partecipanti al progetto in conformità all'art. 5, paragrafo 5.3, lettera f), trattenendo la quota corrispondente al valore del voucher a copertura delle spese sostenute. Qualora le spese di cui all'art. 7, paragrafo 7.1, lettera g), siano sostenute dal Comune, il Promotore provvede a trasferire al medesimo la relativa quota del contributo secondo le tempistiche previste dall'art. 5, paragrafo 5.3, lettera f).

Per l'opzione di cui al punto 2), il Promotore o il Comune può addebitare alle imprese partecipanti esclusivamente i costi sostenuti nei confronti di terzi per le attività di promozione e animazione del Distretto del commercio, senza ulteriori oneri a carico delle stesse.

- 5.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.5, **l'aggregazione può essere modificata**, previa comunicazione preventiva da effettuarsi entro il termine perentorio di **90 (novanta) giorni** antecedenti al termine fissato per la conclusione del progetto (**3 ottobre 2028**). Nessuna variazione è consentita nel periodo intercorrente tra l'avvenuta presentazione della domanda e la data di pubblicazione sul sito <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1> della graduatoria definitiva di cui all'art. 12, paragrafo 12.6; in caso di uscita di uno dei partner dall'aggregazione, fermo restando quanto previsto all'art. 5, paragrafo 5.2, i partner rimanenti potranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente fino a concorrenza dell'investimento ammesso; in alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da un nuovo partner purché quest'ultimo possedga i requisiti previsti dal Bando. Il partner subentrante, previa autorizzazione della Regione, è tenuto a indicare in modo dettagliato le attività di cui si fa carico, impegnandosi a realizzarle in coerenza con il progetto approvato, e a sottoscrivere il relativo Accordo Operativo. Le spese riferite al partner subentrante sono ammissibili esclusivamente a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Operativo da parte dello stesso. Non sono in ogni caso ammissibili spese sostenute anteriormente a tale data.
- 5.8 Il Promotore effettua la comunicazione di cui al paragrafo 5.7 all'indirizzo industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it, motivando le ragioni della variazione proposta, ai fini della valutazione da parte della Regione. Il Promotore dovrà fornire una descrizione dettagliata delle attività non svolte dal partner uscente, la nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti, o la sostituzione del beneficiario con un soggetto in possesso delle medesime caratteristiche e dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, paragrafo 15.7).

La proposta di modifica dell'aggregazione dovrà garantire la **dimensione minima** dell'aggregazione, di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 e il raggiungimento degli obiettivi iniziali del progetto. In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'Accordo Operativo". Fanno eccezione le variazioni formali di natura anagrafica soggette a mera presa d'atto (denominazione/ragione sociale, sede operativa purché collocata nel medesimo Distretto, rappresentante legale e poteri, organi societari, ecc.).

Tipologie di interventi ammissibili

Art. 6 Interventi ammissibili

- 6.1 Sono ammissibili i progetti di investimento finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione dell'offerta commerciale territoriale attraverso l'introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, l'ammodernamento tecnologico di attrezzature ed impianti e la promozione di processi di rinnovamento aziendale, anche in un'ottica di sviluppo sostenibile, economia circolare e transizione green, digitalizzazione. I progetti devono inoltre prevedere l'integrazione con attività di promozione e animazione dei Distretti del commercio di cui all'art. 8 della legge regionale n. 50 del 2012.



0650a75e



- 6.2 Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine perentorio del **3 ottobre 2028**. Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute⁶;
 - l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento è stato realizzato.

Entro il termine perentorio delle ore **12.00 del 31 ottobre 2028** deve essere presentata alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese la rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

- 6.3 Non sono ammissibili i progetti materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno (articolo 63, comma 6, Regolamento (UE) n. 2021/1060).
- 6.4 Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2014/651 e del Regolamento (UE) n. 2023/2831 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
- 6.5 I Programmi di investimento dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione ambientale strategica consultabile al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>, in modo particolare:

- in caso di investimenti materiali nelle PMI, l'operazione comporta l'invarianza o il miglioramento per unità di prodotto delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
- gli interventi strutturali devono rispettare quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 2017 in materia di contenimento del consumo di suolo; tali interventi possono ricadere in qualsiasi zona territoriale omogenea, purché essi siano muniti degli idonei titoli abilitativi edilizi, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate;
- le prescrizioni specifiche in tema di:
 - gestione dei rifiuti sulla base della specifica normativa vigente ed in relazione agli interventi/spese sostenute;
 - siti Natura 2000 (vedasi successivo paragrafo 6.6);
 - DNSH (vedasi successivo paragrafo 6.7).

Le modalità con le quali sono rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) devono essere descritte nella proposta progettuale.

- 6.6 Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>

In sede di compilazione della domanda, il Soggetto Richiedente dovrà fornire un'apposita dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sugli aspetti relativi alla valutazione di incidenza (art. 11, par. 11.9).

⁶ **Spesa sostenuta**: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



0650a75e



- 6.7 I Programmi di investimento devono soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 - Verifica del principio “Do No Significant Harm”) del PR FESR 2021-2027 e nelle “Linee guida per la verifica del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) PR FESR Veneto 2021 – 2027” approvate con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 17 del 12 febbraio 2025 .

La valutazione dei bandi riconducibili all’OP1 OS iii_1.3.7 “Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio” e dei conseguenti possibili impatti sui 6 obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852, risultante dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui sopra (paragrafo 5.9.4), ha evidenziato come l’Azione non presenti alcun impatto prevedibile, ovvero presenti un impatto insignificante, sugli obiettivi ambientali connessi agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari nel corso del suo ciclo di vita; pertanto, in considerazione della sua natura, è ritenuta conforme al principio DNSH.

In considerazione della tipologia e della dimensione degli interventi, nonché delle spese ammesse dal Bando, ai fini dell’assolvimento dei vincoli inerenti il DNSH, viene predisposto un sistema di verifica semplificata, in linea con il principio di proporzionalità, in relazione agli oneri amministrativi in capo ai beneficiari.

Tale verifica è prevista:

- ex ante, in fase di presentazione della domanda di agevolazione, nella dichiarazione di cui all’art. 11, par. 11.9; in modo particolare il potenziale beneficiario dichiara di impegnarsi a soddisfare il principio DNSH tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica di cui sopra e di non svolgere attività in uno dei settori esclusi declinati nell’Appendice II;
- ex post, in fase di rendicontazione finale, dovrà essere adeguatamente dettagliata la sezione DNSH della relazione finale (si veda Appendice II). La mancata o insufficiente compilazione comporta la decadenza totale dal sostegno ai sensi dell’art. 15.

Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controllo ex post, ai sensi dell’articolo 16 (Verifiche e controlli del sostegno).

Art. 7 Spese ammissibili

- 7.1 Sono ammissibili le spese relative a beni materiali, beni immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

Interventi per lo sviluppo dell’offerta commerciale:

- a) beni strumentali materiali e immateriali. La categoria comprende:
 - macchinari, hardware e attrezzature;
 - mobile arredo;
- b) software, realizzazione di siti web e di e-commerce;
- c) interventi edilizi e di impiantistica, sistemi di sicurezza;
- d) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
- e) costi indiretti.

Interventi di valorizzazione del Distretto del commercio:

- f) spese per servizi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica;
- g) spese di promozione e animazione del Distretto del commercio;

Premi per garanzie e contratti assicurativi:



0650a75e



h) premi versati per garanzie relative alla fideiussione di cui all'articolo 14, par. 14.2 o per contratti assicurativi riferiti alla stipula di polizze per la copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici di cui all'articolo 4, par. 4.2, lett. d).

7.2 Con riferimento alle spese di cui al paragrafo 7.1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni (in via generale non sono ammissibili investimenti legati alla produzione, alla trasformazione al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili - compreso il gas naturale - ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) 1058/2021):

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA COMMERCIALE	
CATEGORIA DI SPESA	DETTAGLIO
a) Beni strumentali materiali e immateriali	<p>Spese relative all'acquisto di macchinari, hardware e attrezzature:</p> <p>I beni devono essere nuovi di fabbrica⁷ e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche le opere murarie e gli interventi di impiantistica strettamente necessari al corretto funzionamento dei beni ammissibili a contributo. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone.</p>
	<p>Spese per l'acquisto di mobile arredo:</p> <p>I beni devono essere nuovi di fabbrica e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Le spese sono ammissibili solo se riferite all'acquisto, commisurato alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, di sedie, panche, divani, poltrone, sgabelli, tavoli, scrivanie, cassettiere, armadi, mensole, scaffali, vetrinette espositive e banconi con eventuale pedana, identificabili singolarmente. Esse comprendono anche le relative spese di trasporto e montaggio.</p>
b) Software, realizzazione di siti web e di e-commerce	<p>Spese per l'acquisto di software, realizzazione di siti web e di e-commerce⁸:</p> <p>Gli interventi sono agevolabili nel limite massimo di spesa, per singola impresa partecipante, di euro 20.000,00. Sono ammissibili le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● software gestionali e per progettazione grafica 3D; ● licenze d'uso e servizi software di tipo cloud, SaaS e simili; ● progettazione e realizzazione di siti web; ● progettazione e realizzazione di piattaforme di e-commerce; ● servizi SEO e marketing digitale connessi al sito o all'e-commerce purché strettamente funzionali alla fase di avvio e promozione del progetto; ● produzione di contenuti digitali (testi, immagini, video) strettamente funzionali al sito o all'e-commerce.

⁷ **Macchinari, beni strumentali, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica**: si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

⁸ Le spese relative a Google Ads non sono ammissibili.



0650a75e



	<p>Non sono ammesse le spese per servizi di manutenzione, aggiornamento o assistenza del software. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.</p> <p>È altresì ammessa la spesa per l'aggiornamento di un sito preesistente, che dovrà essere documentata in fase di rendicontazione mediante relazione (anche grafica) dimostrativa delle innovazioni introdotte rispetto a quanto presente al momento della presentazione della domanda di ammissione.</p> <p>Il sito web e/o l'e-commerce devono essere attivi e funzionanti al momento della presentazione della rendicontazione, pena la non ammissibilità della spesa.</p> <p>Le spese devono essere analiticamente dettagliate nei preventivi e nelle fatture, con <u>indicazione separata delle singole voci di costo riconducibili alle tipologie sopra elencate</u>. Non sono ammesse fatture cumulative o generiche prive di adeguato dettaglio delle forniture o delle attività svolte, salvo che siano accompagnate da documentazione integrativa idonea a ricostruire analiticamente le spese sostenute.</p> <p>Per le spese di cui alla presente lettera b) è richiesto il confronto <u>tra almeno due preventivi</u> di fornitori indipendenti tra loro e non aventi rapporti di collegamento o controllo con il beneficiario. I preventivi devono essere comparabili per oggetto e caratteristiche tecniche. La scelta del preventivo deve essere adeguatamente motivata dal beneficiario sulla base del principio di congruità tecnico-economica, tenendo conto del rapporto tra qualità tecnica e costo.</p> <p>Qualora siano presentati preventivi non comparabili, emessi da fornitori non indipendenti tra loro o in numero inferiore al minimo richiesto, la spesa è inammissibile, totale o parziale, in funzione della gravità della carenza e della possibilità di ricostruzione della congruità della spesa mediante elementi oggettivi.</p>
c) Interventi edilizi e di impiantistica, sistemi di sicurezza	<p>Spese relative a interventi edilizi⁹ e di impiantistica:</p> <p>Sono ammissibili le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● opere murarie rientranti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"¹⁰; ● impianti (diversi da quelli di cui alla successiva lettera d)) elettrici, idrico-sanitari, di riscaldamento, di climatizzazione¹¹. Non sono ammissibili impianti alimentati da combustibili fossili ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 2021/1058. Non sono ammessi gli interventi di sola "messa a norma" di edifici e/o impianti o porzioni di essi per ricondurre l'immobile a conformità di legge o regolamento e gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità

⁹ Si ricorda che, ai sensi del DPR n. 380/2001, la sostituzione delle porte interne, degli infissi esterni (porte, finestre e lucernari) e delle tende da sole costituisce intervento edilizio di manutenzione ordinaria per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo.

¹⁰ All'interno della suddetta categoria rientrano anche le spese riferite all'acquisto e installazione di insegne, dehors, ingressi, gazebo, tende da sole per esterni, parcheggi privati e colonnine di ricarica elettrica;

¹¹ Tutto il materiale necessario a realizzare l'impianto di climatizzazione deve essere imputato alla voce di spesa di impiantistica (a titolo esemplificativo: gli split).



0650a75e



	<p>dell'impianto da parte dell'impresa installatrice che ha eseguito i lavori e che ha emesso la fattura;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza e videosorveglianza¹². Sono compresi i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di videosorveglianza o videoprotezione, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; - sistemi telematici antirapina integrati, conformi a quelli previsti da protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno; - sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia; - sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza. <p>Con riferimento alle opere murarie e agli impianti e ai sistemi di sicurezza e videosorveglianza, sono finanziabili le spese relative agli acquisti di materiale a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale.</p> <p>Le spese di cui alla presente lettera c) non sono ammissibili qualora l'unità immobiliare, individuata quale unità operativa, abbia destinazione d'uso residenziale, inclusi immobili a destinazione promiscua con prevalenza residenziale</p>
d) Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili	<p>Spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico):</p> <p>Gli interventi sono agevolabili nel limite massimo di spesa, per singola impresa partecipante, di euro 10.000,00. Sono comprese le eventuali spese per il sistema combinato di inverter con batterie e l'allacciamento alla rete dell'energia elettrica. Sono altresì incluse le spese di trasporto e installazione, comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento. Non sono ammesse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non soggetti a dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'impresa installatrice.</p> <p>Le spese relative alla presente lettera d) non sono ammissibili qualora l'unità immobiliare, individuata quale unità operativa, abbia destinazione d'uso residenziale, inclusi immobili a destinazione promiscua con prevalenza residenziale.</p>
e) Costi indiretti	<p>Spese generali:</p> <p>Il costo per tali spese è determinato mediante l'applicazione di un tasso forfettario pari al 7% della spesa ammissibile di cui alle precedenti lettere da a) a d), in applicazione dell'art. 54 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060. In fase di rendicontazione NON sarà richiesta documentazione comprovante la spesa sostenuta.</p>

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO

CATEGORIA DI SPESA	DETTAGLIO
--------------------	-----------

¹² Si ricorda che gli impianti antintrusione e di videosorveglianza rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Ministeriale 37/08, essendo ricompresi fra gli "impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere", citati alla lettera b) del comma 2 dell'art.1. In particolare, la norma stabilisce che i sistemi di sicurezza sopra elencati possono essere installati solo da artigiani e imprese abilitate ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dal Decreto, non è sufficiente l'abilitazione alla realizzazione di impianti elettrici.



0650a75e



f) Spese per servizi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica	<p>Spese per servizi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica:</p> <p>Attività di coordinamento operativo e di sviluppo del progetto e di aggregazione per la valorizzazione dell'offerta commerciale del Distretto. Tali servizi sono svolti dal Promotore nell'ambito delle sue funzioni di cui all'art. 5, paragrafo 5.3 e sono ammissibili nel limite massimo di spesa, a livello di progetto complessivo¹³:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di euro 9.000,00 in caso di numero di imprese partecipanti (da confermarsi in sede di saldo del contributo) pari o inferiore a n. 7 incrementato di euro 1.000,00 per ogni impresa aggiuntiva fino a un massimo di euro 13.000,00. <p>L'importo ammissibile a contributo è comprensivo di IVA. Tutte le imprese partecipanti concorrono in quota parte alla copertura di tali spese.</p>
g) spese di promozione e animazione del Distretto del commercio	<p>Spese di promozione e animazione del Distretto del commercio</p> <p>Gli interventi di promozione e animazione del Distretto del Commercio sono ammissibili nel limite massimo di spesa, a livello di progetto complessivo, di euro 40.000,00. Tali interventi devono avere carattere collettivo e non possono configurare forme di promozione individuale delle singole imprese partecipanti, dovendo essere finalizzati alla valorizzazione complessiva del Distretto.</p> <p>La presente categoria di spesa <u>deve essere obbligatoriamente prevista</u> all'interno del progetto, per una spesa minima ammissibile di euro 15.000,00.</p> <p>Sono ammissibili esclusivamente le spese direttamente riferibili alle seguenti tipologie di intervento, come meglio dettagliato al successivo par. 7.3.</p> <p style="padding-left: 40px;">g.1) attività di comunicazione e marketing territoriale del Distretto; g.2) attività di animazione commerciale e promozione collettiva; g.3) interventi di digitalizzazione e multicanalità dell'offerta commerciale.</p> <p>Inoltre, per tale categoria di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo ammissibile a contributo è comprensivo di IVA; • è possibile il ricorso alle modalità di sostenimento della spesa indicate all'art. 5, paragrafo 5.6; • in fase di rendicontazione è necessario produrre almeno due preventivi per ciascuna spesa di fornitori indipendenti tra loro, secondo i principi di economicità, efficacia e trasparenza. Eventuali deroghe all'obbligo di acquisizione dei preventivi devono essere adeguatamente motivate e documentate dal beneficiario e sono soggette a valutazione istruttoria.

PREMI PER GARANZIE E CONTRATTI ASSICURATIVI	
CATEGORIA DI SPESA	DETTAGLIO
h) Premi versati per garanzie e contratti assicurativi	<p>Premi versati per garanzie e contratti assicurativi:</p> <p>I premi sono agevolabili nel limite massimo di spesa, per singola impresa partecipante, di euro 6.000,00.</p>

¹³ Per "progetto complessivo" si intende l'insieme unitario di tutte le attività, gli interventi e i costi previsti nell'ambito della proposta presentata a finanziamento, considerata nella sua interezza e non con riferimento alle singole imprese partecipanti. Il limite massimo di spesa indicato si applica pertanto al totale del progetto e non alle singole quote sostenute dalle imprese partecipanti.



0650a75e



	<p>Le garanzie possono essere fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione di cui all'articolo 14, par. 14.2 del presente Bando.</p> <p>I premi per contratti assicurativi devono riferirsi alla stipula, successiva alla presentazione della domanda di sostegno, di polizze per la copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, funzionali al rispetto del requisito di cui all'articolo 4, par. 4.2, lett. d). La spesa sarà in ogni caso ammissibile con riferimento ad una sola annualità.</p>
--	--

7.3 Con riferimento alla categoria di spesa di cui al paragrafo 7.1, lett. g) “Spese di promozione e animazione del Distretto del commercio”, si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

g.1) Attività di comunicazione e marketing territoriale del Distretto

Sono ammissibili le spese relative a:

- i. progettazione e sviluppo dell'identità visiva e del brand del Distretto (logo, immagine coordinata, manuale di identità visiva);
- ii. realizzazione e diffusione di campagne di comunicazione e promozione del Distretto attraverso canali tradizionali e digitali (quali, a titolo esemplificativo, stampa, affissioni, radio, televisione, web, social media, digital advertising, web marketing);
- iii. produzione e diffusione di materiali promozionali cartacei e digitali (brochure, guide, mappe del Distretto, video promozionali, contenuti multimediali);
- iv. progettazione, realizzazione o aggiornamento di siti internet, portali informativi o piattaforme digitali esclusivamente dedicati al Distretto e alle imprese che ne fanno parte, anche con finalità di e-commerce collettivo, purché sia dimostrata la partecipazione attiva di una pluralità di imprese del Distretto, nonché l'esistenza di un modello organizzativo e gestionale della piattaforma e la sua effettiva messa online e operatività.

Le attività di comunicazione digitale devono essere adeguatamente documentate mediante report delle campagne realizzate, dati di diffusione e altra documentazione idonea a dimostrarne l'effettiva realizzazione.

g.2) Attività di animazione commerciale e promozione collettiva

Sono ammissibili le spese relative a:

- i. organizzazione di eventi, manifestazioni, rassegne, festival, iniziative di valorizzazione delle tradizioni locali, delle produzioni tipiche e delle identità territoriali e altre attività di animazione territoriale finalizzate alla promozione del sistema commerciale del Distretto. Tali iniziative devono avere luogo all'interno del centro storico¹⁴ del Comune (o dei Comuni nel caso di Distretto territoriale) interessato. Le spese relative a spettacoli artistici o attività di intrattenimento sono ammissibili esclusivamente qualora abbiano carattere accessorio, strumentale e strettamente funzionale allo svolgimento di iniziative di animazione commerciale e alla valorizzazione delle imprese del Distretto;
- ii. realizzazione di iniziative promozionali collettive rivolte alla clientela (quali, a titolo esemplificativo, campagne promozionali coordinate, shopping days, eventi commerciali stagionali);
- iii. progettazione e realizzazione di itinerari tematici di attrattività del Distretto (commerciali, culturali, enogastronomici, artigianali o storici), compreso lo sviluppo di sistemi di orientamento e fruizione degli itinerari (wayfinding), anche mediante strumenti digitali e multimediali, e la realizzazione di strumenti informativi a supporto degli itinerari (mappe, applicazioni mobili, contenuti digitali, segnaletica dotata di QR code);
- iv. organizzazione di iniziative concorsuali e premiali rivolte agli operatori economici del Distretto, finalizzate a incentivare il miglioramento dell'attrattività commerciale e dell'immagine coordinata

¹⁴ Centri storici: gli agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.



del territorio (quali, a titolo esemplificativo, concorsi per la vetrina più bella, iniziative legate ad allestimenti tematici o stagionali). Tali iniziative devono essere coerenti con l'identità visiva del Distretto e contribuire alla valorizzazione complessiva dell'offerta commerciale locale.

g.3) Interventi di digitalizzazione e multicanalità dell'offerta commerciale

Sono ammissibili le spese relative a:

- i. sviluppo di applicazioni digitali o strumenti online per la fruizione dell'offerta commerciale e dei servizi del Distretto;
- ii. introduzione di sistemi digitali di informazione e comunicazione rivolti ai consumatori (quali, a titolo esemplificativo, QR code, sistemi NFC, totem informativi digitali, vetrine interattive);
- iii. sviluppo di soluzioni di integrazione tra canali fisici e digitali di vendita e promozione (quali marketplace territoriali, piattaforme di promozione integrata, servizi di prenotazione o acquisto online);
- iv. attività formative rivolte agli operatori commerciali, finalizzate a potenziarne la capacità di fare ricorso a canali digitali di vendita, esclusivamente ove connesse a investimenti destinati allo sviluppo o al potenziamento del commercio on line;

7.4 La quota di spesa destinata dal progetto agli interventi di promozione e animazione del Distretto del commercio, di cui al precedente paragrafo 7.2 lett. g):

- a) deve essere definita in sede di sottoscrizione dell'Accordo Operativo, in misura non inferiore a euro 15.000,00 e non superiore a euro 40.000,00. Il rispetto della soglia minima deve essere garantito anche in fase di rendicontazione a saldo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, pena la decadenza, per tutte le imprese partecipanti, dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso;
- b) deve essere imputata a tutte le imprese partecipanti, ciascuna delle quali deve sostenere una quota minima di spesa pari ad almeno euro 1.500,00.

7.5 Ai fini della relativa ammissibilità:

a) le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere:

1. sostenute e pagate interamente dal beneficiario¹⁵ **tra la data di presentazione della domanda e il 3 ottobre 2028**. Non sono consentite proroghe a detti termini; a tal fine, fa fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento se successivo;
2. pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
3. strettamente funzionali e necessarie all'attività d'impresa, fatte salvo quelle riferite agli interventi di valorizzazione del Distretto del commercio;
4. riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi;
5. inserite in fatture o altri documenti validi ai fini fiscali che dovranno obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice unico di progetto (CUP), indicato nell'atto di concessione del contributo o comunicato dalla Regione successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Per le fatture emesse antecedentemente all'ottenimento del CUP o che, in ogni caso, risultino prive del suddetto riferimento, è necessario procedere all'integrazione utilizzando l'apposito servizio web accessibile dal portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

b) i beni relativi agli interventi per lo sviluppo dell'offerta commerciale devono:

1. essere ammortizzabili;
2. presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni

¹⁵ Sono pertanto esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario, salvo quanto previsto al punto 2) dell'art. 5, paragrafo 5.6.



0650a75e



strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;

3. essere utilizzati esclusivamente nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
4. appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore;
5. non essere destinati al noleggio. Per le imprese che svolgono attività di cui alla Sezione O "Attività amministrative e di servizi di supporto", Divisione 77 "Attività di noleggio e leasing operativo" della codifica Istat ATECO 2025, non sono finanziabili i beni oggetto dell'attività di noleggio.

Sono ammissibili, comunque, solo le spese analiticamente indicate, descritte e dettagliate nel modulo di domanda di sostegno da presentare tramite Fondi.RVE.

- 7.6 Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di un codice contabile che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto.

Art. 8 Spese non ammissibili

- 8.1 Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021. Inoltre, non sono ammissibili spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento. Non sono ammissibili i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060.
- 8.2 I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non abbiano relazioni con le imprese partecipanti e/o con il Promotore. In particolare:
- a) l'impresa beneficiaria/Promotore e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
 - b) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti,¹⁶ nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
 - c) non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (articolo 2359 del Codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
- 8.3 A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, **non sono ammesse le spese:**
- a) relative all'I.V.A., anche se indetraibile, salvo che per le voci di spesa di cui all'art. 7, par. 7.1, lett. f) e g);
 - b) per accessori e complementi d'arredo (quali ad esempio tendaggi da interni, tappeti, quadri, lampadari, coperte, asciugamani, lenzuola, cuscini, tovagliati, etc.);
 - c) singoli beni di importo inferiore ad euro 100,00 (cento/00) al netto dell'IVA;
 - d) relative a beni usati, ricondizionati o acquistati in leasing;

¹⁶ **Prossimi congiunti:** si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile e art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016 n. 76).



0650a75e



- e) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- f) per l'ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA/Comunicazione per l'esercizio dell'attività;
- g) per i contributi di costruzione;
- h) per interessi debitori e altri oneri finanziari (ad esempio: marche da bollo, spese di incasso, etc.);
- i) relative al pagamento di imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali, oneri notarili e diritti di segreteria;
- j) per le perdite su cambio di valuta;
- k) relative ad ammende, penali e controversie legali;
- l) forfettarie, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, par. 7.1, lett. e);
- m) per materiale di consumo¹⁷ (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi edili e di impiantistica sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla posa in opera);
- n) eco-contributo RaEE;
- o) garanzie diverse da quelle di cui all'art. 7, par. 7.1, lett. h);
- p) di trasferta, viaggio, vitto, etc.;
- q) di avviamento;
- r) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- s) di pubblicità, salvo che per la voce di spesa di cui all'art. 7, paragrafo 7.2, lett. g);
- t) per spese relative alla sottoscrizione di contratti di affiliazione commerciale (franchising), nonché spese di avviamento, di affiliazione commerciale, di accredito presso il franchisor e fees comunque denominate;
- u) per la creazione di prototipi;
- v) per l'acquisto di fabbricati e terreni;
- w) riferite a investimenti di mera riparazione di macchinari, impianti, hardware e attrezzature già esistenti e utilizzati nel ciclo produttivo;
- x) per l'acquisto di veicoli;
- y) le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite, qualsiasi forma di auto-fatturazione o contributi in natura;
- z) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
- aa) spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
- bb) tutte le altre spese che non rientrano nella voce "spese ammissibili" o che non siano pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal Bando.

8.4 Non sono ammesse le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "*contratto chiavi in mano*"¹⁸, ad eccezione delle forniture di beni e servizi acquisite nell'ambito di un contratto di franchising, purché coerenti con l'attività svolta dal fornitore, come risultante dall'oggetto sociale riportato nella visura camerale. Restano in ogni caso escluse le spese relative alla sottoscrizione del

¹⁷ **Materiale di consumo:** materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, utensili per cucina (posate, piatti, bicchieri ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.

¹⁸ Con il termine "*contratto chiavi in mano*" s'intende il contratto che il soggetto beneficiario sottoscrive con un general contractor il quale esterna o realizza a sua volta la progettazione, acquista i macchinari dai suoi fornitori, contraatta direttamente con le imprese di costruzione per la realizzazione delle opere edili.



0650a75e



contratto di affiliazione commerciale (franchising), nonché le spese di avviamento, di affiliazione commerciale, di accreditamento presso il franchisor e le fees comunque denominate.

- 8.5 Sono comunque non ammissibili le spese relative ad interventi effettuati dopo la scadenza dei termini assegnati per la conclusione del progetto.

Art. 9 Forma, soglie e intensità del sostegno

- 9.1 Le agevolazioni sono concesse, per ciascun progetto, nella misura massima di euro **150.000,00**, a fronte di una spesa massima di euro **270.000,00**. L'ammontare del contributo è determinato come segue:

Tipologia di intervento	Intensità d'aiuto
Interventi per lo sviluppo dell'offerta commerciale (voci di spesa art. 7, par. 7.1, lett. da a) a e))	50% delle spese ammissibili
Interventi di valorizzazione del Distretto del commercio (voci di spesa art. 7, par. 7.1, lett. f) e g))	100% delle spese ammissibili
Premi per garanzie e contratti assicurativi (voce di spesa art. 7, par. 7.1, lett. h))	100% delle spese ammissibili

- 9.2 Ciascuna impresa partecipante al progetto deve sostenere un investimento minimo pari ad **almeno 15.000,00 euro**.

Tale limite deve essere rispettato anche in fase di rendicontazione a saldo delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. Pertanto, se a seguito delle verifiche istruttorie compiute dagli uffici regionali competenti in merito alla rendicontazione a saldo delle spese sostenute, dovesse risultare il mancato rispetto del sopra indicato limite minimo di spesa, il singolo soggetto non potrà in alcun modo beneficiare della quota parte di contributo spettante.

- 9.3 Qualora il non riconoscimento della spesa sostenuta dalla singola impresa partecipante determini il mancato rispetto della **composizione minima di n. 3 imprese partecipanti** indicata all'art. 5, paragrafo 5.1, si procederà alla revoca del contributo concesso a tutti i soggetti del raggruppamento.
- 9.4 In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile per il progetto complessivo deve essere almeno pari al 70% dell'importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all'agevolazione, salvo quanto previsto all'articolo 15, paragrafo 15.4, lett. a) e non inferiore a euro 45.000,00. In ogni caso il progetto ammesso deve risultare concluso e operativo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.2.
- 9.5 Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento “de minimis”). L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 (trecentomila/00) concesse nei tre anni precedenti.
- 9.6 Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 300.000,00, di cui al paragrafo 9.5, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto del suddetto massimale, fermo restando il rispetto del limite minimo di spesa di cui al paragrafo 9.2 (euro 15.000,00).



0650a75e



Art. 10 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche

- 10.1 Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di Stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
- 10.2 Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) n. 2831/2023).
- 10.3 Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.
- 10.4 Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con riferimento alle medesime spese ammissibili.

Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 11 Termini e modalità di presentazione della domanda

- 11.1 La domanda di partecipazione al Bando deve essere compilata e presentata da parte del Promotore di cui all'art. 5, par. 5.4, esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
- Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso a Fondi.RVE.
- 11.2 L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 10.00 del 22 settembre 2026 fino alle ore 12.00 del 12 gennaio 2027**.
- Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente Bando, ivi compreso l'indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
- 11.3 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
- La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo digitale nella misura di 16,00 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell'apposito campo della domanda on line o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
- 11.4 Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>
- 11.5 La domanda è inammissibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente dal richiedente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui al comma 11.2;



0650a75e



- sia priva della documentazione obbligatoria;
 - sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria);
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
- 11.6 Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti indicati come obbligatori ai fini dell'ammissibilità.
- 11.7 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai paragrafi da 11.1 a 11.6, la seguente documentazione:
- a) Accordo Operativo (**Allegato B**);
 - b) relazione tecnico descrittiva del progetto (**Allegato C**) sottoscritta digitalmente dal Promotore. La descrizione del progetto deve essere dettagliata e puntuale, con particolare riferimento alle "caratteristiche tecniche" e alla "funzionalità al progetto" dei beni oggetto di investimento di cui al quadro B, **pena la non ammissibilità dell'istanza presentata**. Non saranno tenuti in considerazione eventuali preventivi (salvo quanto previsto per le voci di spesa di cui all'art. 7, par. 7.1, lett. b) e g)) o allegati diversi da quelli richiesti dal presente paragrafo;
 - c) liberatoria e consenso per l'utilizzo, la pubblicazione e la diffusione di contenuti video, fotografie e audio relativi agli interventi di valorizzazione del Distretto del commercio (**Allegato G**);
 - d) copia del contratto assicurativo a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, oppure Dichiarazione di impegno (**Allegato F**) a stipulare detto contratto entro il termine di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, di cui all'art. 12;
 - e) eventuale documentazione a supporto della richiesta di assegnazione dei punteggi di priorità D, L, M, N, O, P e Q di cui all'articolo 21, paragrafo 21.1. L'assenza o l'incorrettezza di tale documentazione implicano la non assegnazione del suddetto punteggio di priorità;
 - f) per la categoria di spesa di cui all'art. 7, par. 7.1, lett. b) "software, realizzazione di siti web e di e-commerce", è richiesto il confronto tra almeno due preventivi di fornitori indipendenti tra loro e tra loro comparabili per oggetto e caratteristiche tecniche. Il beneficiario è tenuto a motivare la scelta del preventivo selezionato sulla base del principio di congruità tecnico-economica, tenendo conto del rapporto tra qualità tecnica e prezzo. In caso di mancata presentazione di almeno due preventivi, ovvero qualora gli stessi non risultino comparabili o non sia adeguatamente motivata la scelta effettuata, la spesa potrà essere dichiarata non ammissibile, totalmente o parzialmente, in funzione della gravità della carenza e della possibilità di ricostruzione della congruità della spesa.
- 11.8 Tutta la documentazione e gli allegati elencati al par. 11.7, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF". La relazione tecnico descrittiva del progetto (**Allegato C**) deve essere firmata digitalmente secondo la modalità descritta al paragrafo 11.4. Per gli altri documenti allegati e per le eventuali ulteriori dichiarazioni è sufficiente la firma autografa dell'interessato o degli interessati nelle parti previste dal modello, accompagnata da scansione del documento d'identità di ciascun sottoscrittore.
- 11.9 Il beneficiario dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:
- a) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
 - b) dichiarazione sul rispetto del DNSH;
 - c) dichiarazione sulla dimensione di PMI;
 - d) dichiarazione sul fatturato annuo della singola impresa partecipante di cui all'articolo 4, par. 4.1, lett. h);
 - e) dichiarazione relativa al "rating di legalità";



0650a75e



- 11.10 Ai fini dell'attività istruttoria della domanda di partecipazione in relazione ai requisiti di cui all'art. 4, par. 4.1 e con particolare riferimento alla lettera h), è necessario allegare alla medesima la seguente documentazione economica per ciascuna impresa partecipante:
- per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dalla Regione;
 - per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate;
 - per le imprese che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo;
 - per le imprese collegate o associate all'impresa beneficiaria, non obbligate alla redazione e deposito di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero;
 - In caso di nuove imprese che non abbiano ancora depositato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, il rispetto del limite sopraindicato è effettuato con riferimento ad un valore previsionale di fatturato per l'esercizio in corso o per quello successivo, attestato da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 12 Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

- 12.1 Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande è definita una graduatoria provvisoria finalizzata alla definizione dell'ordine di avvio ad istruttoria delle domande presentate. La graduatoria provvisoria è formata mediante l'attribuzione automatica di un punteggio basato sulla rispondenza del progetto ai **criteri di priorità elencati nella tabella di cui al paragrafo 21.1**; tale rispondenza è dichiarata in sede di presentazione della domanda in Fondi.RVE, **attraverso la compilazione del Quadro "Priorità"**.

Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 23 febbraio 2023, ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060.

Saranno avviate ad istruttoria, in ordine decrescente di punteggio, tutte le domande rientranti nei limiti di finanziabilità in base alla dotazione finanziaria del Bando di cui all'articolo 2.

Con riferimento alle istanze che, tenuto conto della dotazione finanziaria del Bando di cui all'articolo 2, si trovano in posizione utile ai fini dell'accesso al contributo, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese procede ad appurare quanto dichiarato dall'impresa, attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili e la verifica della documentazione presentata a corredo della domanda.

I requisiti per il riconoscimento dei punteggi connessi ai criteri di priorità di cui al paragrafo 21.1 devono essere posseduti e dichiarati dal richiedente al momento di presentazione della domanda. Le variazioni che riguardino dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di ammissione a contributo, non saranno prese in considerazione ai fini della conferma del punteggio richiesto, né tantomeno potranno comportarne un aumento (mentre potranno determinarne una diminuzione).

- 12.2 Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR n. 445/2000. L'impresa beneficiaria è tenuta a regolarizzare la documentazione, tramite PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese.
- 12.3 L'istruttoria delle domande è svolta nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e si concluderà entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande medesime.
- 12.4 A parità di punteggio in corrispondenza dell'ultima posizione finanziabile, è data priorità al progetto che prevede il coinvolgimento del maggior numero di imprese partecipanti. In caso di ulteriore parità, è data priorità sulla base della numerosità di imprese partecipanti a prevalente partecipazione femminile (così come definite dal criterio di priorità G, di cui all'art. 21, paragrafo 21.1), secondo l'ordine decrescente. In caso di ulteriore parità, è data priorità sulla base dell'età anagrafica del più



0650a75e



giovane rappresentante legale di impresa sottoscrittore dell'Accordo Operativo (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base di anno, mese e giorno di nascita).

- 12.5 Il mancato riscontro, in sede di rendicontazione, dell'effettiva realizzazione degli interventi corrispondenti ai criteri di priorità elencati all'art. 21, paragrafo 21.1), comporta il ricalcolo del punteggio per il progetto interessato e, nel caso in cui tale punteggio risulti inferiore al valore minimo che sarebbe stato necessario ai fini della finanziabilità dell'istanza in sede di ammissione a contributo, è disposta la decadenza dal contributo con conseguente revoca totale dello stesso.
- 12.6 I progetti ammissibili, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Bando, sono inseriti nella graduatoria definitiva in base alla posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 12.1 e all'attribuzione delle priorità di cui al paragrafo 12.4. La procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese che approva:
- l'elenco delle domande ammissibili al sostegno;
 - l'elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità;
 - l'elenco delle domande non istruite per esaurimento dei fondi disponibili.

Il Decreto è pubblicato sul BUR e inserito nel sito istituzionale della Regione. L'esito dell'istruttoria viene comunicato tramite PEC ai soggetti istanti.

- 12.7 I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00). È previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario

13.1 Le imprese beneficiarie si obbligano a:

- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d), e) e g) del presente Bando per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo e il requisito di cui alla lettera f) fino alla data di erogazione del saldo;
- concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine perentorio del **3 ottobre 2028**;
- presentare la rendicontazione e il modulo per l'erogazione del contributo (nel seguito: richiesta di erogazione), per il tramite del Promotore, entro il termine perentorio delle ore **12.00 del 31 ottobre 2028**;
- assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo; eventuali variazioni al progetto ammesso dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione, fermo restando che tali modifiche non dovranno in ogni caso incidere sui criteri di priorità di cui agli articoli 12 e 21, salvo quanto previsto dall'art. 12, paragrafo 12.5. Con particolare riferimento agli interventi di animazione e valorizzazione del Distretto indicati nella Relazione tecnico-descrittiva del progetto (**Allegato C, Quadro C**) e valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio di priorità "Qualità della proposta progettuale" di cui all'articolo 21, paragrafo 21.1, ogni modifica, sostituzione o soppressione degli stessi è soggetta a preventiva autorizzazione regionale.

È necessario presentare una richiesta preventiva di variazione progettuale nei seguenti casi:

- sostenimento di spese riconducibili ad una voce di spesa non prevista in fase di domanda di ammissione;
- qualora risultino compensazioni (articolo 14, par. 14.14 del presente Bando) tra le tipologie di spesa di cui all'articolo 7, paragrafo 7.1, lettere da a) a d), superiori al 20%



0650a75e



del costo totale dell'investimento ammesso a contributo per ciascuna impresa partecipante;

- modifica, sostituzione o soppressione degli interventi di animazione e valorizzazione del Distretto valutati ai fini del criterio di priorità "Qualità della proposta progettuale", di cui al precedente periodo.

In ogni caso, le variazioni non potranno ridurre l'ammontare complessivo di spesa al di sotto del 70% del progetto ammesso in fase di concessione. Le variazioni dovranno essere adeguatamente descritte e motivate; in particolare, dovrà essere ricompilato l'Allegato C, sezione C1.

La richiesta di variazione potrà essere presentata **una sola volta**, con riferimento al progetto nel suo complesso, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di **90 (novanta) giorni** antecedenti al termine fissato per la conclusione del progetto (**3 ottobre 2028**), fatta salva l'ipotesi di subingresso di un partner ai sensi dell'art. 5, par. 5.7 del Bando, che non rileva ai fini del computo della suddetta unica richiesta di variazione e resta disciplinata dalle specifiche condizioni ivi previste;

- e) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- f) comunicare preventivamente, per il tramite del Promotore, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede operativa, dell'attività e della compagine sociale delle imprese partecipanti;
- g) dare tempestiva comunicazione, per il tramite del Promotore, alla Regione dell'eventuale presentazione di istanze di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, incluse le procedure di liquidazione giudiziale, nonché della proposizione di azioni giudiziarie da parte di terzi suscettibili di incidere sulla capacità del beneficiario di realizzare il progetto e/o di garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- h) fornire, per il tramite del Promotore, le informazioni e la documentazione afferenti al progetto e ai requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione o da altri soggetti delegati o incaricati dalla medesima, entro un termine massimo di **10 (dieci) giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- i) conservare sino al termine di 10 anni dalla data del decreto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale, compresa la documentazione attestante il versamento dell'imposta di bollo; nel caso di acquisto della marca da bollo, la stessa dovrà essere applicata alla stampa della domanda di partecipazione ed annullata. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- j) comunicare alla Regione, per il tramite del Promotore, l'eventuale rinuncia al contributo;
- k) comunicare, per il tramite del Promotore, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- l) il Promotore deve ripartire il sostegno ricevuto tra i partecipanti al progetto secondo quanto stabilito nell'Accordo Operativo e nel provvedimento di liquidazione del contributo entro 30 (trenta) giorni dalla data di accreditamento dello stesso presso la banca prescelta. Deve inoltre trasmettere alla Regione, entro i successivi 30 (trenta) giorni, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento alle imprese partecipanti, mediante copia del bonifico bancario e relativo estratto conto. A tal fine, la Regione provvede a comunicare al Promotore e agli altri soggetti partecipanti al progetto l'ammontare del contributo spettante a ciascun partner;
- m) mantenere la natura, gli obiettivi e le condizioni di attuazione dell'operazione;
- n) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel Bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;



0650a75e



- o) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
- p) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 10;
- q) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente Bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- r) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- s) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 18;
- t) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevono il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- u) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- v) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
- w) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi e sanzioni, laddove applicabili;
- x) i progetti devono soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027;
- y) inserire, coordinandosi coi fornitori, il CUP nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all'art. 14;
- z) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente Bando;
- aa) qualora le spese di cui all'art. 7, paragrafo 7.1, lett. g), siano state sostenute da parte del Comune, il Promotore deve trasferire la relativa quota parte del sostegno ricevuto al Comune stesso con le medesime tempistiche di cui alla lettera l);
- bb) visto il carattere di operazione di importanza strategica, il beneficiario del sostegno, si obbliga inoltre ad organizzare un evento o un'attività di comunicazione con il coordinamento dell'Autorità di Gestione del Programma e coinvolgendo in tempo utile la Commissione.



0650a75e



La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario e del Promotore, di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

Sostegno

Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

- 14.1 L'erogazione del sostegno potrà avvenire mediante acconto e saldo, oppure in un'unica soluzione a saldo, con le modalità e le tempistiche previste dal Manuale Procedurale PR Veneto FESR (Allegato A al Decreto n. 130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II). La singola impresa partecipante, inoltre, potrà richiedere l'erogazione di un anticipo del sostegno, secondo quanto specificato al paragrafo 14.2.
- 14.2 **Anticipo del sostegno:** la richiesta di anticipo di una quota fino al 40% del contributo concesso alle singole imprese partecipanti interessate può essere presentata dal Promotore, secondo le modalità individuate all'art. 11, a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nel BUR del decreto di ammissione a contributo (dalle ore 10:00) ed entro 180 giorni dalla medesima pubblicazione, e comunque non oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile. La richiesta di anticipo è subordinata alla stipula di idonea polizza fideiussoria a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato D** e firmata digitalmente. Lo svincolo della polizza fideiussoria avviene contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.
- 14.3 **Acconto del sostegno:** la richiesta di acconto potrà essere presentata, per il tramite del Promotore, **a partire dalle ore 10.00 del 15 settembre 2027 ed entro le ore 12.00 del 16 maggio 2028**, per un importo minimo pari al 50% del contributo concesso, con riferimento al progetto nel suo complesso¹⁹. Per le modalità di presentazione della rendicontazione si rimanda a quanto esplicitato all'art. 11. La richiesta di acconto è presentata tramite Fondi.RVE allegando:
- a) relazione sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, con riguardo agli interventi di valorizzazione del Distretto del commercio implementati dall'aggregazione e agli interventi di sviluppo dell'offerta commerciale posti in essere da ciascuna impresa;
 - b) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare il CUP secondo quanto previsto all'art. 7, par. 7.5 lett. a), punto 5. Per le fatture emesse precedentemente all'ottenimento del CUP o che, in ogni caso, risultino prive del suddetto riferimento, è necessario procedere all'integrazione utilizzando l'apposito servizio web accessibile dal portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate;
 - c) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.6;
 - d) per le spese di cui all'art. 7, paragrafo 7.2, lett. g), qualora si sia optato per sostenere le spese di animazione e promozione del Distretto del commercio secondo le modalità di cui all'art. 5, paragrafo 5.6, punto 2):
 - i. copia dei giustificativi di spesa emessi a carico del Promotore/Comune e relativi giustificativi di pagamento;
 - ii. copia dei giustificativi di spesa dimostrativi dell'addebito, a carico di ciascuna impresa partecipante, dei costi sostenuti da parte del Promotore/Comune;
 - iii. delega di pagamento ai sensi dell'articolo 1269 del Codice civile (**Allegato H**) sottoscritta da ciascuna impresa partecipante;
 - e) in caso di opere edili/murarie (di cui all'art. 7, par. 7.1, lett. c)): dettagliata relazione dei lavori eseguiti, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori e corredata da documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;

¹⁹ Vedasi riferimento nota a piè di pagina n. 13.



- f) in caso di opere di impiantistica, anche per impianti a fonti rinnovabili, o relative a sistemi di sicurezza (di cui all'art. 7, par. 7.1, lett. c) e d)): dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
- g) in caso di spese di cui alle precedenti lettere e) ed f), visura catastale, non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della rendicontazione, relativa all'immobile in cui è stato realizzato l'intervento, al fine di verificare la destinazione d'uso dell'immobile;
- h) documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'intervento; in particolare è necessario produrre la fotografia di ciascun bene acquistato con riportato il riferimento alla fattura e una fotografia panoramica per capire la collocazione dei beni all'interno dei locali nei quali è svolta l'attività. Dovrà inoltre essere prodotta la documentazione fotografica relativa agli interventi di valorizzazione del Distretto del commercio realizzati;
- i) in caso di spese di cui all'art. 7, par. 7.1 lett. b), qualora si provveda all'aggiornamento di un sito web preesistente, relazione (anche grafica) dimostrativa delle innovazioni introdotte rispetto a quanto presente al momento della presentazione della domanda di ammissione;
- j) eventuale dichiarazione del fornitore (**Allegato E**) firmata in forma autografa dal fornitore con allegato il relativo documento d'identità ovvero firmata digitalmente dallo stesso: tale allegato è richiesto nel caso in cui il riferimento alla fattura pagata (n. e data) non sia riportato nell'estratto conto corrente/lista movimenti e nella contabile di pagamento e in tutti gli altri casi indicati nella tabella al paragrafo 14.6;
- k) eventuale contratto di affiliazione commerciale sottoscritto dalle parti, in caso di spese effettuate mediante contratto di franchising;
- l) per le spese di cui all'art. 7, par. 7.1, lett. h), copia della polizza assicurativa e dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento del premio versato; nel caso di spesa relativa alla garanzia di cui al par. 14.2, la polizza fideiussoria si intende già acquisita agli atti dell'Amministrazione ai sensi del medesimo paragrafo;
- m) per le spese di promozione e animazione del Distretto del commercio di cui all'art. 7, par. 7.1, lett. g): copia di almeno due preventivi per ciascuna spesa di fornitori indipendenti tra loro, secondo i principi di economicità, efficacia e trasparenza ed inoltre:
- i. con riferimento alle attività di comunicazione e marketing territoriale di cui al par. 7.3, lett. g.1), documentazione attestante l'effettiva realizzazione delle attività, comprensiva, ove applicabile, di:
 - report delle campagne di comunicazione realizzate (es. visualizzazioni, copertura, click, durata);
 - evidenze della diffusione dei contenuti (screenshot, link attivi, copie delle inserzioni, pubblicazioni su media tradizionali e digitali);
 - copia dei materiali prodotti (brochure, video, contenuti multimediali, elaborati grafici);
 - per siti internet, portali o piattaforme digitali, evidenza della messa online e del funzionamento (URL attivo, schermate rappresentative e, ove disponibili, dati di accesso o utilizzo);
 - nel caso di piattaforme di e-commerce collettivo, documentazione attestante la partecipazione attiva delle imprese del Distretto e il modello organizzativo e gestionale della piattaforma;
 - ii. con riferimento alle attività di animazione commerciale e promozione collettiva di cui al par. 7.3, lett. g.2), documentazione attestante la realizzazione delle iniziative, comprensiva, ove applicabile, di:
 - programma e materiali promozionali degli eventi (locandine, brochure, comunicazioni);
 - documentazione fotografica e/o video delle iniziative realizzate;
 - evidenze della partecipazione degli operatori economici del Distretto;



- eventuali autorizzazioni amministrative richieste per lo svolgimento degli eventi;
- iii. con riferimento agli interventi di digitalizzazione e multicanalità di cui al par. 7.3, lett. g.3), documentazione attestante la realizzazione e l'operatività degli strumenti, comprensiva, ove applicabile, di:
 - descrizione tecnica delle soluzioni sviluppate;
 - evidenze del funzionamento degli strumenti digitali (applicazioni, piattaforme, sistemi interattivi);
 - per attività formative, registri presenze, programmi didattici e materiali formativi;
 - per sistemi digitali rivolti al pubblico (QR code, totem, NFC, ecc.), documentazione fotografica e dimostrazione dell'effettivo utilizzo.

Inoltre, ai fini del monitoraggio dei risultati del progetto, sarà verificato il numero di posti di lavoro espressi in equivalenti a tempo pieno (ETP) medi annui creati nell'ambito dell'attività sostenuta dal progetto tra la data di presentazione della domanda e un anno dopo il completamento del progetto.

- 14.4 Il Promotore presenta tramite Fondi.RVE la richiesta di erogazione del saldo del contributo, **a partire dal 15 settembre 2027 fino al termine perentorio delle ore 12.00 del 31 ottobre 2028**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso; le spese non rendicontate validamente entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo. Per le modalità di presentazione della rendicontazione si rimanda a quanto esplicitato all'art. 11.
- 14.5 In allegato alla richiesta di cui al paragrafo 14.4 è necessario trasmettere la documentazione prevista al paragrafo 14.3.
- 14.6 Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria (obbligatoria) da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, Allegato E.
Ricevuta bancaria	1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria, ovvero dichiarazione del fornitore, Allegato E.
Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; 	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il n. della fattura è necessario allegare anche



	<ul style="list-style-type: none"> ● la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; ● il codice identificativo dell'operazione; <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	dichiarazione del fornitore, Allegato E.
Assegno non trasferibile	<p>1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● il numero assegno. <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione (Allegato E al presente Bando) resa dal fornitore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>Non</u> è sufficiente la sola matrice; ● <u>Non</u> sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.
Sepa Direct Debit (SDD)	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● addebito delle operazioni; ● il codice identificativo dell'operazione <p>2) mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione;</p> <p>3) contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata.</p>	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, produrre dichiarazione del fornitore, Allegato E.
Carta di credito aziendale	<p>1) estratto del conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● l'addebito delle operazioni. <p>2) estratto conto della carta di credito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario della carta di credito ● l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura); ● l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente). 	<p>Qualora l'estratto conto della carta di credito non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la ricevuta del pagamento eseguito.</p> <p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, Allegato E.</p>



0650a75e



Carta di debito aziendale	<p>1) estratto conto /lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● addebito delle operazioni. 	<p>Qualora l'estratto conto bancario non riporti il riferimento al fornitore, è necessario allegare <u>anche</u> la ricevuta del pagamento eseguito.</p> <p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, Allegato E.</p>
Acquisti on-line	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● addebito delle operazioni; <p>2) copia dell'ordine;</p> <p>3) eventuale ricevuta.</p>	
Carta di pagamento prepagata (solo nel caso in cui la carta sia collegata al conto corrente del beneficiario)	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'intestatario del conto corrente; ● addebito delle operazioni; <p>2) estratto conto della carta prepagata in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura). 	<p>La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa.</p> <p>Qualora l'estratto conto della carta prepagata non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare <u>anche</u> la ricevuta del pagamento eseguito.</p> <p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, Allegato E.</p>

- 14.7 Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 quietanzato utilizzato dal beneficiario per il versamento (oppure copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche) ed estratto del conto corrente in cui sia visibile l'uscita del pagamento F24. In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del **3 ottobre 2028**, anche qualora riferite a ritenute, oneri fiscali e altre imposte analoghe.
- 14.8 L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento eseguito in più tranches è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese. Di conseguenza, tutti i documenti giustificativi di spesa (anticipi, acconti, saldo) e relativi pagamenti devono essere emessi e pagati entro tale periodo.



0650a75e



- 14.9 La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato²⁰. Qualora il beneficiario sia un'impresa individuale e non disponga di un conto dedicato, le spese antecedenti l'ammissione a contributo possono essere addebitate anche su un conto cointestato, purché il conto sia intestato all'impresa e vi figuri il titolare. In tal caso, le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) devono essere sottoscritte esclusivamente dal medesimo titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, sono ammessi addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo, previa esibizione della delega ad operare sul conto dell'impresa.
- 14.10 La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa, resa dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- 14.11 Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria è conclusa con la documentazione agli atti.
- 14.12 Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021 le verifiche sulle domande di pagamento potranno essere effettuate sulla base di una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.
- 14.13 Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
- 14.14 L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro **80 (ottanta)** giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 14.15 Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo 7, paragrafo 7.1, lettere da a) a d), fino ad un massimo del 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo, fermi restando gli eventuali limiti massimi di ammissibilità relativi a singole tipologie di spesa, di cui all'art. 7, paragrafo 7.2. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.

Verifiche e controlli

Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno

- 15.1 In caso di rinuncia al contributo concesso, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese adotta il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire, tramite il Promotore (secondo le modalità di cui al paragrafo 15.5) l'eventuale beneficio già erogato.
- 15.2 Salvo quanto previsto al paragrafo 15.1, il contributo è dichiarato decaduto, **per tutte le imprese partecipanti**, con conseguente revoca **totale** nei seguenti casi:
- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del **3 ottobre 2028**;
 - b) mancata presentazione della richiesta di erogazione del contributo entro il termine perentorio delle ore **12.00 del 31 ottobre 2028**;
 - c) qualora nella eventuale fase di ricalcolo del punteggio prevista dall'art. 12, paragrafo 12.5, il punteggio risulti inferiore al valore minimo necessario ai fini della finanziabilità dell'istanza in sede di ammissione a contributo;
 - d) qualora la spesa rendicontata per il progetto nel suo complesso risulti inferiore ad euro 45.000,00;

²⁰ Per "conto dedicato" si intende un conto intestato al soggetto beneficiario.



- e) qualora, a seguito dell'istruttoria della rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile per il progetto nel suo complesso risulti inferiore ad euro 45.000,00;
- f) qualora, entro la data di erogazione del saldo, a causa del mancato rispetto da parte di una o più imprese partecipanti della soglia minima ammissibile, prevista dall'art. 9, paragrafo 9.2 (euro 15.000,00), ovvero a seguito di rinunce o altre cause di decadenza (es. cessazione attività, intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi come declinati all'articolo 4 accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno o per cause di decadenza di cui all'articolo 15.3, etc.), il numero di imprese partecipanti all'aggregazione scenda al di sotto del limite minimo previsto all'art. 5, paragrafo 5.1;
- g) qualora, a seguito dell'istruttoria della rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile per la voce "spese di promozione e animazione del Distretto del commercio" (art. 7, par. 7.1, lett. g)), risulti inferiore ad euro 15.000,00;
- h) qualora il Promotore e/o i beneficiari abbiano reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- i) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti (rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di domanda di ammissione), all'intervento ammesso a contributo, in misura tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi progettuali approvati;
- j) qualora il Promotore sia sostituito prima del completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione;
- k) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.

15.3 Salvo quanto previsto al paragrafo 15.1, il contributo è dichiarato decaduto, **per la singola impresa partecipante**, con conseguente revoca **totale** nei seguenti casi:

- a) mancato mantenimento, alla data di saldo, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 4.1, lettere b), c), d), e), f) e g) del presente Bando;
- b) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
- c) qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al 50% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo;
- d) qualora, a seguito dell'istruttoria della rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50% dell'importo ammesso in sede di concessione del contributo o comunque inferiore alla soglia minima ammissibile prevista all'art. 9, paragrafo 9.2 (euro 15.000,00);
- e) qualora, a seguito dell'istruttoria della rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile per la voce "spese di promozione e animazione del Distretto del commercio" (art. 7, par. 7.1, lett. g)), risulti inferiore ad euro 1.500,00;
- f) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
- g) qualora, a seguito dell'attività di controllo, sia riscontrata la non rispondenza del Programma di investimento ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato;
- h) mancato rispetto delle prescrizioni in termini di DNSH secondo quanto indicato all'articolo 6;
- i) mancato rispetto di termini e prescrizioni previsti dal Bando e nei relativi provvedimenti di attuazione, nonché dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

15.4 Si procede a revoca **parziale** del contributo, **per la singola impresa partecipante**, nei seguenti casi:

- a) fermo restando il limite di cui all'articolo 9, paragrafi 9.2 e 9.4, qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia:
 - inferiore al 70% e maggiore/uguale al 60% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 2%;
 - inferiore al 60% e maggiore/uguale al 50% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 5%.



0650a75e



- L'applicazione della riduzione percentuale di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
- b) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
 - c) avvenuta compensazione, senza aver acquisito la previa autorizzazione della Regione, tra le categorie di spesa, di cui all'articolo 7, paragrafo 7.1, lettere da a) a d), in misura superiore al 20% della spesa totale rendicontata e ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
 - d) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 18; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - e) mancato mantenimento, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 4.1, lettere c), d), g) del presente Bando;
 - f) mancato mantenimento della/e unità operativa/e nel Distretto del commercio interessato dal progetto imprenditoriale per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
 - g) mancato rispetto, per i progetti che comportano investimenti produttivi, dell'obbligo del mantenimento degli investimenti per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo, come previsto dall'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
 - h) cessazione dell'attività, affitto d'azienda o del ramo d'azienda connesso al progetto, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo, salvo quanto previsto al paragrafo 15.7;
 - i) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi 3 anni, salvo il caso in cui la cessazione dell'attività produttiva sia conseguenza di una procedura di liquidazione giudiziale non riconducibile a comportamenti dolosi o gravemente colposi del beneficiario;
 - j) qualora i beneficiari trasferiscano altrove, alienino, cedano o destinino a usi diversi da quelli previsti in sede di domanda i beni oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo;
 - k) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel Bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale.

Nelle fattispecie di cui alle lettere da e) a k) la revoca è proporzionale al periodo in cui i requisiti non sono stati soddisfatti.

- 15.5 La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca e calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo. Qualora la restituzione derivi dalla mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità, oppure da documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili, accertati dopo l'ammissione al beneficio, ovvero sia conseguenza di azioni o fatti addebitati al beneficiario o di un'operazione di delocalizzazione, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.
- 15.6 Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.lgs. n. 184/2025, i crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del Codice civile e fatti salvi i diritti



0650a75e



preesistenti dei terzi. In caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, si provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 121 e ss. del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni.

- 15.7 In caso di cessione, di affitto o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo concesso e/o erogato a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando, ivi inclusi quelli relativi al monitoraggio, alla rendicontazione e al mantenimento degli investimenti. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate al precedente beneficiario. Il cedente deve comunicare alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento.
- 15.8 La decadenza non avrà luogo se si verifica la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento se intervenuto successivamente all'avvenuto pagamento del sostegno.
- 15.9 Le disposizioni di cui al paragrafo 15.7 si applicano anche nei casi di conferimento di impresa individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva da società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.
- 15.10 Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023.

Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno

- 16.1 La Regione, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 2021/1060, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione finale del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
 - una copia di ciascun bene promozionale realizzato (ad es. 1 copia brochure, 1 copia volantino, etc.) per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario,
 - che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
- 16.2 La Regione, anche per il tramite di soggetti delegati, potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei tre anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.



0650a75e



- 16.3 La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
- 16.4 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

Informazioni generali e sul trattamento dei dati

Art. 17 Informazioni generali

- 17.1 Copia integrale del Bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale: <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>.
- 17.2 Per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dati, è possibile consultare la pagina:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
in cui sono tra l'altro riportati i riferimenti del call-center regionale. In particolare, nella fase propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione al Bando è possibile chiedere informazioni con riferimento a problemi tecnico/informatici che potrebbero sorgere nelle fasi di partecipazione al Bando, contattando il call center regionale all'indirizzo e-mail: call.center@regione.veneto.it specificando il Bando di riferimento, l'ID domanda di riferimento e il problema riscontrato quanto più nel dettaglio.
- 17.3 Informazioni e chiarimenti relativi allo specifico Bando potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, telefonando ai numeri 041 279 5824/4284/4255/4230/4250 a mezzo e-mail al seguente indirizzo: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it
- 17.4 Le comunicazioni tra Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it.
- 17.5 Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23.
- 17.6 Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.
- 17.7 La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Art. 18 Informazione e pubblicità

- 18.1 I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Bando, con le modalità di seguito descritte:
- a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;



0650a75e



- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelli permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500 000 EUR;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

18.2 I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari-21-27>

18.3 Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3 % del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

18.4 Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/progetti-realizzati-21-27>

Art. 19 Normativa di riferimento

19.1 Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e s.m.i ed il regolamento (CE) n. 1605/2012 e s.m.i.;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e s.m.i.;



0650a75e



- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Decisione C (2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Decisione (CE) C (2022) 8415 final della Commissione europea "Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della Regione del Veneto" e successive modifiche: Decisione CE C (2024) 4983 final del 10/07/2024, Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025 e e con Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026;
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese.

Normativa Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso "e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 "Documento unico di regolarità contributiva";
- Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività "e s.m.i.;
- Decreto-legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulle semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva" e s.m.i.;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 c.d. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073) (GU Serie Generale n.105 del 08-05-2025)";
- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto-legge n. 13/2023, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico;



0650a75e



- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

Normativa Regionale

- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno e 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024, nota prot. 279687 del 06 giugno 2025 e nota prot. 566362 15 ottobre 2025 e nota prot. n. 175880 del 19/03/2026), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25 ottobre 2024, nota prot. n. 294288 del 16 giugno 2025, nota prot. n. 590979 del 27 ottobre 2025 e nota prot. n. 192014 del 27 marzo 2026);
- Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 7 del 5 febbraio 2026 di approvazione delle sintesi delle proposte di riprogrammazione mid-term review (MTR) dei Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio della politica di coesione, di seguito approvate dal Consiglio regionale con Delibera amministrativa n. 16 del 24/02/2026.;
- Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 76 del 28/06/2023, n. 130 del 27/09/2023 e n. 221 del 21/12/2023, successivamente modificato con decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 17 del 12/02/2025 e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27/09/2023 del Direttore della Programmazione Unitaria, reperibili al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sigeco>

Art. 20 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

20.1 In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

20.2 I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici e di monitoraggio, con particolare riferimento alla ricognizione dell'occupazione generata mediante la consultazione della banca dati CO_Veneto.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

20.3 Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

20.4 Il Delegato al trattamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore pro tempore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese.



0650a75e



- 20.5 Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@regione.veneto.it.
- 20.6 All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
- 20.7 Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente Bando.
- 20.8 I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della Pubblica Amministrazione.
- 20.9 Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.veneto.it).
- 20.10 Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: (<https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti>).



0650a75e



Criteri di priorità

Art. 21 Criteri di priorità

21.1 La valutazione dei progetti, di cui all'art. 12, paragrafo 12.1, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità la cui verifica è compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione a contributo. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è obbligatorio allegare all'istanza l'eventuale documentazione probatoria richiesta, la quale **non** potrà essere successivamente integrata.

() Con riferimento ai criteri E, F, G, H, I e K, poiché i dati in possesso dell'Amministrazione regionale sono rilevati automaticamente dal Registro delle Imprese, alla data del 12 gennaio 2027, si raccomanda di provvedere in anticipo ad eventuali registrazioni e/o modifiche necessarie ai fini del Bando e di accertarsi dell'avvenuto aggiornamento.*

Codice criterio	Criterio di priorità	Punteggio	Allegati da presentare	Nota
A	Qualità della proposta progettuale. Previsione di interventi di valorizzazione del Distretto (art. 7, paragrafo 7.1 lett. g)) finalizzati a processi di transizione digitale nel settore del commercio, oppure di interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale (processi di transizione ecologica, economia circolare, risparmio energetico, sviluppo sostenibile dei territori).	4		Ai fini dell'attribuzione del punteggio si farà riferimento a quanto indicato nella Relazione tecnico descrittiva del progetto (Allegato C) – Quadro C.



B	Spesa destinata alla categoria "promozione e animazione del Distretto del commercio" (art. 7, paragrafo 7.1, lett. g)).	<ul style="list-style-type: none"> • Da euro 15.000,00 a euro 25.000,00: 1 punti; • Da euro 25.000,01 a euro 40.000,00: 2 punti. 		Vedasi art. 7, paragrafo 7.3.
C	Numero di imprese partecipanti aderenti all'Accordo Operativo.	<p>Numero imprese partecipanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 3: 2 punti; • tra n. 4 e n. 7: 4 punti; • tra n. 8 e n. 11: 6 punti; • oltre n. 11: 8 punti. 		
D	Numero di imprese partecipanti che abbiano erogato, nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, voucher aziendali per la conciliazione vita-lavoro a favore dei propri dipendenti o collaboratori.	<p>Numero imprese che hanno erogato voucher:</p> <ul style="list-style-type: none"> • almeno n. 1: 2 punti; • tra n. 2 e n. 4: 3 punti; • oltre n. 4: 4 punti. 	<p>Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuta erogazione, corredata da idonea documentazione probatoria, quale a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estratti di piattaforme di welfare aziendale o report di utilizzo dei voucher; 	<p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, per voucher aziendali per la conciliazione vita-lavoro si intendono strumenti, anche in formato digitale, rappresentativi di un valore economico predeterminato, non convertibili in denaro, erogati dall'impresa a favore dei propri dipendenti o collaboratori per l'accesso a servizi finalizzati a favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare (quali, a titolo esemplificativo: servizi per l'infanzia, assistenza a familiari, supporto alla genitorialità, servizi di cura, mobilità casa-lavoro). Non sono considerate ammissibili erogazioni in denaro, né voucher o</p>



			<ul style="list-style-type: none"> regolamenti aziendali o accordi interni che disciplinano l'erogazione dei voucher; documentazione contabile o amministrativa attestante l'acquisto o l'attivazione dei voucher; 	buoni non specificamente destinati alle predette finalità.
E	Intervento localizzato in un Distretto Territoriale.	2		
F	Almeno 2 imprese partecipanti rientranti nella definizione di "impresa giovanile" ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta".	3		<p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio per "imprese giovanili" si intendono le imprese così definite dalla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, rientranti nelle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; società e cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per



				almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
G	Almeno 2 imprese partecipanti a prevalente partecipazione femminile, secondo la definizione di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", come modificata dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17.	3		<p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio per "imprese a prevalente partecipazione femminile" si intendono le imprese così definite dalla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, come modificata dall'art. 8 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17, in particolare quelle rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; ● società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; ● società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne



				residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni.
H	Almeno 2 imprese partecipanti localizzate in uno dei Comuni rientranti nella Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino (https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/zls-porto-di-venezia-erodigino);	2		Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla sede indicata nel quadro di Fondi.RVE denominato "Localizzazione dell'intervento", la quale dovrà inoltre risultare riscontrabile dal Registro Imprese (*).
I	Almeno 2 imprese partecipanti localizzate in territorio interamente montano ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25. Elenco consultabile al link: https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?numeroDocumento=25&id=1168595&backLink=https%3A%2F%2Fwww.consiglioveneto.it%2Fleggi-regionali%3Fp_p_id&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_ageTitle=&tab=vigente&annoSelezione=2014	2		Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla sede indicata nel quadro di Fondi.RVE denominato "Localizzazione dell'intervento", la quale dovrà inoltre risultare riscontrabile dal Registro Imprese (*).
J	Almeno un'impresa partecipante iscritta nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, previsto dall'articolo 11	2,5		L'impresa deve essere presente nell'elenco regionale consultabile al link:



0650a75e

	della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.			<p>https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio connesso al presente criterio, si farà riferimento alla sede indicata nel quadro di Fondi.RVE denominato "Localizzazione dell'intervento", la quale dovrà inoltre risultare riscontrabile dal Registro Imprese (*) e coincidere con la sede indicata nell'elenco regionale sopracitato.</p>
K	Almeno un'impresa partecipante in possesso del "rating di legalità" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014.	1		<p>L'articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sede operativa nel territorio nazionale; - raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating; - alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.
L	Almeno 1 impresa partecipante in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.	0,4		Copia della certificazione
M	Almeno 1 impresa partecipante in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015.	0,4		Copia della certificazione



N	Almeno 1 impresa partecipante in possesso della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009).	0,4	Copia della certificazione	
O	Almeno 1 impresa partecipante in possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018.	0,4	Copia della certificazione	
P	Almeno 1 impresa partecipante in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018.	0,4	Copia della certificazione	
Q	Almeno 1 impresa partecipante in possesso della certificazione della parità di genere UNI PdR 125:2022	1	Copia della certificazione	



APPENDICE I - Elenco distretti del commercio ammissibili a contributo

Prog.	Comune o Comune capofila	Tipologia di Distretto: Urbano o Territoriale	Comuni aggregati	Denominazione Distretto
1	ADRIA	Urbano		<i>Distretto urbano commercio e cultura Adria</i>
2	AFFI	Territoriale	Cavaion Veronese - Costermano del Garda - Pastrengo;	<i>Distretto della Collina Veronese</i>
3	ALBAREDO D'ADIGE	Urbano		<i>Distretto del commercio del Comune di Albaredo D'Adige</i>
4	ALPAGO	Urbano		<i>Distretto Urbano del Commercio del Comune di Alpago</i>
5	ARZIGNANO	Territoriale	Chiampo	<i>Distretto Territoriale del commercio Arzignano e Chiampo</i>
6	BARDOLINO	Urbano		<i>Polo commerciale Bardolino</i>
7	BORSO DEL GRAPPA	Urbano		<i>Distretto urbano del turismo e del commercio di Borso del Grappa</i>
8	BREDA DI PIAVE	Territoriale	Carbonera	<i>Distretto Territoriale dei Comuni di Breda di Piave e Carbonera</i>
9	BRENDOLA	Territoriale	Arcugnano – Zovencedo - Orgiano - Val Liona;	<i>Distretto delle Porte e del Cuore dei Berici</i>
10	CAERANO DI SAN MARCO	Urbano		<i>Distretto Urbano del Commercio del Comune di Caerano di San Marco</i>
11	CALDIERO	Urbano		<i>Calidarium Commercium - Distretto del Commercio Urbano di Caldiero</i>
12	CAMISANO VICENTINO	Urbano		<i>Distretto del commercio di Camisano Vicentino</i>
13	CAMPOLONGO MAGGIORE	Territoriale	Camponogara - Pianiga – Vigonovo;	<i>“Tra terra e acqua, le Città oltre la Brenta”</i>
14	CAPRINO VERONESE	Territoriale	Brentino Belluno - Brenzone sul Garda - Ferrara di Monte Baldo - Rivoli Veronese - San Zeno di Montagna;	<i>Distretto del Baldo Garda</i>
15	CARRÈ	Territoriale	Chiuppano	<i>Distretto territoriale del commercio di Carrè e Chiuppano</i>
16	CASALE SUL SILE	Urbano		<i>Distretto del Commercio di Casale sul Sile</i>
17	CASALSERUGO	Urbano		<i>Distretto Urbano del Commercio di Casalserugo</i>
18	CASSOLA	Urbano		<i>Distretto Urbano del Commercio del Comune di Cassola</i>
19	CASTEGNERO	Territoriale	Barbarano Mossano - Nanto - Villaga;	<i>Distretto territoriale del Commercio – Colli Berici</i>
20	CASTELFRANCO VENETO	Urbano		<i>Distretto del commercio di Castelfranco Veneto</i>
21	CASTELGOMBERTO	Urbano		<i>Castelgomberto Polo del Commercio sin dal 1700</i>



0650a75e

22	CAVARZERE	Territoriale	Cona	<i>Distretto Cavarzere e Cona</i>
23	CAVASO DEL TOMBA	Territoriale	Possagno	<i>Distretto Territoriale del Commercio "Terre del Canova"</i>
24	CEGGIA	Urbano		<i>Comune di Ceggia</i>
25	CEREGNANO	Territoriale	Villadose	<i>Distretto Territoriale del Commercio Ceregnano e Villadose "Luoghi di bontà, bellezza, benessere e ospitalità lungo le antiche vie e nella natura"</i>
26	CHIOGGIA	Urbano		<i>Distretto del Commercio Città di Chioggia</i>
27	CODEVIGO	Territoriale	Correzzola	<i>Distretto del Cornaro e delle Corti Benedettine</i>
28	COLCERESA	Urbano		<i>Distretto del Commercio di Colceresa</i>
29	COLOGNA VENETA	Urbano		<i>Distretto del commercio di Cologna Veneta</i>
30	CORNEDO VICENTINO	Urbano		<i>Distretto del Commercio Città di Cornedo Vicentino</i>
31	COSTABISSARA	Urbano		<i>Distretto del Commercio di Costabissara</i>
32	CREAZZO	Urbano		<i>Distretto del Commercio Città di Creazzo</i>
33	CROCETTA DEL MONTELLO	Territoriale	Cornuda	<i>Distretto Territoriale del Commercio di Cornuda e Crocetta del Montello</i>
34	DUEVILLE	Urbano		<i>Distretto Urbano del commercio di Dueville</i>
35	ENEGO	Territoriale	Foza	<i>Distretto Territoriale del Commercio di Enego e Foza</i>
36	FARRA DI SOLIGO	Urbano		<i>Distretto Urbano del Commercio di Farra di Soligo</i>
37	FELTRE	Territoriale	Pedavena	<i>Distretto Territoriale del Commercio di Feltre e Pedavena</i>
38	GAIARINE	Territoriale	Orsago - Godega di Sant'Urbano;	<i>Distretto Territoriale "Commercio al Centro"</i>
39	GALLIERA VENETA	Urbano		<i>Distretto del Commercio "Villa Imperiale" di Galliera Veneta</i>
40	ILLASI	Urbano		<i>Distretto del Commercio di Illasi</i>
41	ISOLA DELLA SCALA	Urbano		<i>Distretto urbano del commercio di Isola della Scala</i>
42	LAVAGNO	Territoriale	Mezzane di Sotto	<i>Distretto del Commercio Alta Val D'Illasi - Distretto Territoriale del Commercio</i>
43	LAZISE	Urbano		<i>Polo Commerciale Lacisense</i>
44	LEGNAGO	Urbano		<i>Legnago Centro</i>
45	LEGNARO	Territoriale	Saonara	<i>Viavai tra Legnaro e Saonara</i>
46	LENDINARA	Territoriale	Badia Polesine - Fratta Polesine - Giacciano con Baruchella - Lusia - Pincara - Villanova del Ghebbo;	<i>Distretto del commercio del Medio-Alto Polesine</i>
47	LOREO	Urbano		<i>Distretto (Urbano) del Commercio Antica Loreo</i>



48	LUSIANA CONCO	Urbano		<i>Distretto del Commercio di Lusiana Conco</i>
49	MARANO VICENTINO	Urbano		<i>Distretto urbano del commercio di Marano Vicentino</i>
50	MARCON	Urbano		<i>Distretto del Commercio Città di Marcon</i>
51	MASER	Urbano		<i>Distretto urbano del commercio di Maser</i>
52	MASSANZAGO	Urbano		<i>Cà Baglioni</i>
53	MEOLO	Territoriale	Fossalta di Piave	<i>Distretto delle Antiche Vie d'Acqua</i>
54	MIRA	Urbano		<i>Mira in progress</i>
55	MONTEBELLO VICENTINO	Urbano		<i>Distretto del Commercio di Montebello Vicentino</i>
56	MONTECCHIO MAGGIORE	Urbano		<i>Distretto urbano del commercio della città di Montecchio Maggiore</i>
57	MONTEFORTE D'ALPONE	Territoriale	Montecchia di Crosara - Roncà - San Giovanni Ilarione - Vestenanova;	<i>Distretto del Commercio della Val D'Alpone</i>
58	MONTEGALDA	Territoriale	Montegaldella - Longare;	<i>Distretto Territoriale del Commercio Terre del Bacchiglione</i>
59	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	Territoriale	Vidor - Semaglia della Battaglia;	<i>Distretto del Commercio del Piave</i>
60	NOALE	Urbano		<i>Distretto del commercio di Noale – Città dei Tempesta”</i>
61	NOGARA	Urbano		<i>Distretto Urbano del Commercio Nogarese</i>
62	NOVENTA VICENTINA	Territoriale	Campiglia dei Berici - Agugliaro - Albettono - Asigliano Veneto - Pojana Maggiore – Sossano;	<i>Distretto Territoriale del commercio – Area Berica</i>
63	OCCHIOBELLO	Territoriale	Stienta	<i>Eridania Distretto</i>
64	OPPEANO	Urbano		<i>Poli commerciali città di Oppeano</i>
65	PEDEROBBA	Urbano		<i>Distretto Urbano del Commercio di Pederobba</i>
66	PESCHIERA DEL GARDA	Urbano		<i>Polo commerciale Arilicense</i>
67	PIEVE DEL GRAPPA	Territoriale	Castelcuoco	<i>Distretto territoriale del commercio di Pieve del Grappa e Castelcuoco</i>
68	PIEVE DI SOLIGO	Urbano		<i>Distretto Urbano del Commercio e della Cultura</i>
69	PIOMBINO DESE	Urbano		<i>Distretto Urbano del Commercio del Comune di Piombino Dese</i>
70	PONZANO VENETO	Urbano		<i>Commerci tra Ville e Contrade</i>
71	POVEGLIANO	Urbano		<i>Itinerari per persone di gusto</i>
72	POVEGLIANO VERONESE	Urbano		<i>Distretto del commercio di Povegliano Veronese</i>
73	PREGANZIOL	Urbano		<i>Distretto del commercio di Preganziol Asse T</i>



0650a75e

74	QUARTO D'ALTINO	Urbano		<i>Altinate</i>
75	QUINTO DI TREVISO	Urbano		<i>Distretto Urbano del Commercio di Quinto di Treviso "Le Botteghe di Quinto"</i>
76	QUINTO VICENTINO	Territoriale	Gazzo - Grantorto;	<i>Distretto Territoriale del Commercio di Quinto Vicentino, Gazzo e Grantorto</i>
77	RECOARO TERME	Territoriale	Valli del Pasubio	<i>Piccole dolomiti: sport, natura e benessere</i>
78	RESANA	Urbano		<i>Distretto Urbano del Commercio di Resana</i>
79	RIESE PIO X	Urbano		<i>Distretto urbano del commercio di Riese Pio X</i>
80	ROANA	Urbano		<i>Distretto del Commercio di Roana</i>
81	ROMANO D'EZZELINO	Urbano		<i>Distretto Urbano del Commercio di Romano D'Ezzelino</i>
82	ROSÀ	Urbano		<i>Distretto del Commercio di Rosà – Distretto Urbano del Commercio</i>
83	ROVIGO	Urbano		<i>Distretto Urbano del commercio di Rovigo</i>
84	ROVOLON	Urbano		<i>Rovolon da Vivere - Distretto Urbano del Commercio</i>
85	SALZANO	Urbano		<i>Salzano: la via della seta tra Storia, Terme ed agrogastronomia</i>
86	SAN BIAGIO DI CALLALTA	Urbano		<i>Commerci nelle Terre di Callalta</i>
87	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	Territoriale	Borgoricco	<i>"Il Decumano"</i>
88	SAN MARTINO BUON ALBERGO	Urbano		<i>Distretto del Commercio di San Martino Buon Albergo</i>
89	SAN MARTINO DI LUPARI	Urbano		<i>Distretto del commercio dei Lupi</i>
90	SAN PIETRO DI MORUBIO	Territoriale	Roverchiara – Angiari - Isola Rizza;	<i>Distretto Territoriale del Commercio "Destra Adige"</i>
91	SAN PIETRO IN CARIANO	Territoriale	Dolcè - Fumane - Marano di Valpolicella - Negrar di Valpolicella - Pescantina - Sant' Ambrogio di Valpolicella - Sant' Anna d'Alfaedo;	<i>Distretto delle terre di Valpolicella</i>
92	SAN VITO DI LEGUZZANO	Territoriale	Malo - Monte di Malo;	<i>Distretto del commercio Territoriale di San Vito di Leguzzano, Malo e Monte di Malo</i>
93	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	Territoriale	Fonte	<i>Distretto Territoriale del Commercio di San Zenone degli Ezzelini e Fonte</i>
94	SANDRIGO	Territoriale	Schiavon	<i>Distretto Territoriale del Commercio dei Comuni di Sandrigo e Schiavon</i>
95	SANTA GIUSTINA IN COLLE	Territoriale	Villa del Conte	<i>Il Territorio al Centro</i>
96	SANTORSO	Territoriale	Piovene Rocchette	<i>Distretto del Summano</i>



97	SARCEDO	Territoriale	Breganze – Zugliano;	Distretto Territoriale del commercio "Le botteghe della Pedemontana"
98	SILEA	Urbano		Distretto del commercio Urbano Terre d'Acqua
99	SOAVE	Territoriale	Arcole - Belfiore - Cazzano di Tramigna;	Le vie del gusto dell'est veronese
100	SUSEGANA	Territoriale	Santa Lucia di Piave	Antiche Terre: mercanti e saperi tra castelli e fiere
101	TARZO	Territoriale	Revine Lago – Miane - Cison di Valmarino - Follina;	Distretto territoriale del commercio dei cinque Comuni della Vallata
102	TEOLO	Territoriale	Torreglia	Tradizione, Turismo e Tavola tra Teolo e Torreglia
103	TORRI DEL BENACO	Urbano		Polo Commerciale Torresano
104	TORRI DI QUARTESOLO	Territoriale	Grupolo delle Abbadesse	Distretto territoriale del commercio di Torri di Quartesolo e Grupolo delle Abbadesse
105	TREGNAGO	Territoriale	Badia Calavena - San Mauro di Saline - Selva di Progno;	Distretto del Commercio Alta Val D'Illasi – Distretto Territoriale del Commercio
106	TREVIGNANO	Urbano		Distretto Urbano del Commercio del Comune di Trevigiano
107	TRIBANO	Urbano		Tribano Piccolo Borgo
108	UNIONE COMUNI "CITTÀ DELLA RIVIERA DEL BRENTA"	Territoriale	Dolo - Fiesso d'Artico - Fosso' - Campagnalupia;	Città della Riviera del Brenta
109	VALDAGNO	Urbano		Vivi Valdagno vivi l'armonia
110	VALDOBBIADENE	Urbano		Valdobbiadene nel cuore
111	VILLAFRANCA PADOVANA	Territoriale	Limena	Le Barchesse e le Ville Venete tra Limena e Villafranca Padovana
112	VILLAVERLA	Urbano		Distretto Urbano del Commercio di Villaverla
113	VILLORBA	Urbano		QUALITAS VITAE
114	VITTORIO VENETO	Urbano		Viver bene Vittorio - Distretto di Vittorio Veneto
115	VOLPAGO DEL MONTELLO	Territoriale	Giavera del Montello - Nervesa della Battaglia;	Distretto Territoriale del Commercio del Montello
116	ZANÈ	Urbano		Distretto Urbano del commercio di Zanè
117	ZERO BRANCO	Urbano		Distretto Urbano del commercio di Zero Branco
118	ZEVIO	Urbano		Distretto del Commercio di Zevio



0650a75e

APPENDICE II – Attività escluse

Non sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le attività di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) 2021/1058, come di seguito riportate:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i. nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii. nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto che per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i. gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e



- veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
- a) operazioni non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 73 comma 2 del Regolamento UE n. 2021/1060;

Inoltre, non sono comunque finanziabili le seguenti tipologie di attività:

- a) un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente Destinatario Finale, compresa senza limitazione la clonazione umana a fini riproduttivi);
- b) finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
- c) case da gioco e imprese equivalenti;
- d) gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line;
- e) pornografia e prostituzione;
- f) ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a e) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica.

Al fine di non compromettere il rispetto del principio DNSH, saranno presi in considerazione solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Ue, nazionale e regionale. Non saranno presi in considerazione i progetti di investimento che abbiano ad oggetto le attività di cui al seguente elenco:

i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonché le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01);

ii) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Per quanto attiene agli inceneritori, l'esclusione non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita. Per quanto attiene agli impianti di trattamento meccanico biologico, l'esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Considerato quanto sopra, saranno esclusi i progetti di imprese che presentino i seguenti codici Nace/Ateco:

05: estrazione di carbone (esclusa torba);

06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;

07: estrazione di minerali metalliferi;

08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva);



0650a75e



24.46: trattamento dei combustibili nucleari;

09: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;

19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;

35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;

38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;

38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.



APPENDICE III – Relazione finale

SEZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

1. DNSH

L'apporto neutro o positivo del progetto in relazione ai sei obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852 "Tassonomia" - DNSH è il seguente (fornire una breve descrizione per ciascuna delle 6 componenti ambientali declinate nella tabella):

Componente ambientale	Apporto	Motivazione <i>(breve descrizione dell'apporto neutro o positivo del progetto sulla componente)</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici.	Non provoca significative emissioni di gas a effetto serra (GHG).	
Adattamento ai cambiamenti climatici.	Non determina un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.	
Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine.	Non compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine.	
Economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti.	Non conduce a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.	
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo.	Non determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo.	



0650a75e



Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.	Non è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannosa per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.	
--	--	--

Allegati (eventuale)

Documentazione aggiuntiva quale: certificazioni ambientali, già ottenute o per le quali è stato avviato l'iter di certificazione, pareri/relazioni di esperti, etc...

2. INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI

Descrivere le modalità con le quali, in caso di investimenti materiali, è stata rispettata la prescrizione relativa all'invarianza o il miglioramento delle prestazioni ambientali.

1. Consumi energetici annui da fonti fossili

2. Consumi energetici annui da fonti rinnovabili

3. Rifiuti prodotti

4. Acqua

5. Emissioni aria/acqua e suolo

NOTE: la documentazione sulla base della quale sono state effettuate le stime, non dovrà essere allegata in fase di rendicontazione, ma dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario e messa a disposizione in caso di richiesta e/o successivi controlli.



0650a75e

